



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 476

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 28 dicembre 2020

## I N D I C E

### Commissioni riunite

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . Pag. 6

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 12

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 19

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 40

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana) (\*)*

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 51

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Plenaria* . . . . . » 67

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Plenaria* . . . . . » 87

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Plenaria (pomeridiana) (\*)*

*Plenaria (notturna) (\*)*

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 476° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 28 dicembre 2020.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	96
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	96

---



**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Lunedì 28 dicembre 2020

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
**NENCINI**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, NIDIL CGIL, CISL e UIL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 230 (ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTI E DILETTANTISTICI E LAVORO SPORTIVO)*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Lunedì 28 dicembre 2020

**Plenaria****209<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PARRINI***La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 234)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) riferisce sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con rilievi, pubblicate in allegato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva, preliminarmente, che sarebbe stato più corretto formulare la proposta di osservazioni all'esito del dibattito, in modo da recepire eventuali segnalazioni.

Sottolinea, quindi, che il Governo ha già modificato lo schema di decreto, avendo recepito i rilievi espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali. Su quel testo, successivamente, anche il Consiglio di Stato ha formulato un parere, prima interlocutorio, nell'aprile del 2020, e poi – dopo la richiesta di chiarimenti – definitivo, nel mese di luglio.

Tuttavia, la bozza sottoposta all'esame delle Camere non contiene le modifiche richieste dal Consiglio di Stato. Per ragioni di coerenza del testo, quindi, sarebbe opportuno quanto meno inserire nelle osservazioni

proposte dalla relatrice i rilievi del Consiglio di Stato già accolti dal Governo. A tal fine, sarebbe necessario un esame più approfondito.

In particolare, considerato che nell'atto sottoposto a parere si fa riferimento genericamente al materiale pubblicitario, ritiene si debba specificare che per materiale pubblicitario si intende «qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi», come definito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, al fine di scongiurare la possibilità che venga ricompreso anche il materiale divulgato per fini socioculturali o per favorire l'espletamento dei diritti civili riconosciuti dalla Costituzione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PERILLI (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Per quanto riguarda i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) esprime considerazioni critiche sul provvedimento, che a suo avviso difetta anche del requisito dell'urgenza, dal momento che la situazione di difficoltà del servizio sanitario in Calabria è ormai risalente nel tempo.

Ritiene, inoltre, che l'intervento del Governo finisca per conculcare le prerogative della Regione su un settore di importanza fondamentale, senza che al contempo vengano stanziati le risorse necessarie per risanare il *deficit* sanitario calabrese.

Sarebbe opportuno, piuttosto, verificare l'attività svolta dai numerosi commissari straordinari che si sono finora succeduti, anche al fine di attribuire correttamente le rispettive responsabilità dell'attuale situazione. A tale riguardo, Forza Italia ha anche presentato un emendamento.

Conclude, annunciando un voto contrario sullo schema di parere.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Vitali e, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 15.*



## **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 234**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premessò che:

al testo trasmesso dal Governo sono allegati i pareri espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e dal Garante per la protezione dei dati personali, con il riscontro dell'esito delle osservazioni formulate rispetto al testo che è stato poi adottato dal Consiglio dei ministri e che è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari;

sono inoltre allegati i pareri, interlocutorio e definitivo, espressi dal Consiglio di Stato, nonché il testo, diverso da quello approvato dal Consiglio dei ministri, conseguente ai rilievi espressi;

considerato che:

come è noto, la trasmissione dello schema di regolamento alle Camere per l'espressione del parere è condizione per la legittimità dell'atto;

come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, le Commissioni parlamentari sono gli ultimi organi a esaminare uno schema di atto del Governo poiché i rispettivi pareri non sono atti endoprocedimentali in senso tecnico ma pareri in funzione politica,

ritenuto, perciò, pur in presenza di un testo aggiornato rispetto a quello formalmente trasmesso alle Camere, di doversi esprimere sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive con i seguenti rilievi:

in via generale, si invita a limitare ai soli casi in cui sia inevitabile la riproduzione, nel regolamento, delle disposizioni recate dalla legge n. 5 del 2018, in quanto tale modalità, oltre a essere superflua, implica che, nel caso in cui la norma di legge fosse modificata in senso incompatibile con quella regolamentare, la fonte secondaria rimarrebbe invariata e in contrasto con la fonte primaria;

all'articolo 4, comma 3, occorrerebbe sopprimere, per evidenti ragioni, la previsione per cui il registro si considera realizzato il 1° dicembre 2020: valuti perciò la Commissione di merito di chiedere al Governo di prevedere un breve differimento delle tempistiche definite per l'operatività del registro, coordinandone le previsioni con la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 14, al fine di assicurare il concreto rispetto delle stesse;

all'articolo 7, comma 3, si valuti di prevedere, tra le modalità di iscrizione al registro, anche lo strumento della posta elettronica e di consentire l'iscrizione di più numerazioni intestate al medesimo soggetto mediante gli stessi strumenti messi a disposizione per l'iscrizione di una sola numerazione;

all'articolo 7, comma 11, i consensi fatti salvi, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018, dovrebbero essere limitati a quelli prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni e non estesi a tutti i consensi prestati dal contraente;

l'articolo 1, comma 15, della legge n. 5 del 2018, prevede che il decreto sia adottato su proposta del solo Ministro dello sviluppo economico, mentre il preambolo fa riferimento anche alla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2045 E  
SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 8-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare se le proposte che la Conferenza dei sindaci può formulare con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19 abbiano o meno carattere vincolante, considerata la natura espressamente non vincolante delle diverse proposte di cui al comma 8.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Lunedì 28 dicembre 2020

**Plenaria****364<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
PESCO*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, ribadendo, per quanto di competenza, rispetto agli emendamenti già presentati nella Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 2.15, 2.18, 2.19, 2.0.1 (già 2.24), 3.3, 3.8, 3.11, 3.12, 3.0.1 (già 3.14), 3.0.2 (già 3.15), 3.0.3 (già 3.16), 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 7.8, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Sull'emendamento 1.9, conferma il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di erogare ai componenti della Con-

sulta dei sindaci, ivi prevista, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Sui restanti emendamenti ribadisce, infine, il parere non ostativo.

Il viceministro MISIANI esprime un avviso conforme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 2.15, 2.18, 2.19, 2.0.1 (già 2.24), 3.3, 3.8, 3.11, 3.12, 3.0.1 (già 3.14), 3.0.2 (già 3.15), 3.0.3 (già 3.16), 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 7.8, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Sull'emendamento 1.9, si conferma il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di erogare ai componenti della Consulta dei sindaci, ivi prevista, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Sui restanti emendamenti, si ribadisce il parere non ostativo».

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm (n. 233)**

(Osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere le osservazioni alla Commissione difesa entro il prossimo 1° gennaio 2021.

Preliminarmente, rileva che il programma pluriennale in esame riguarda l'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizioni guidate del tipo Vulcano 127mm per l'impiego a bordo di unità navali classe FREMM e classe Pattugliatore polivalente.

Per quanto di competenza, rileva che l'onere complessivo del programma è stimato in circa 139,05 milioni di euro. Osserva, poi, che lo schema di decreto in esame ha ad oggetto la prima *tranche*, che ha un costo stimato di 88,05 milioni di euro, finanziato con stanziamenti derivanti dalla ripartizione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 98,

della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), iscritti al bilancio ordinario del Ministero della difesa. Si ricorda che le risorse del suddetto Fondo, per 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate al Ministero della difesa nella misura del 13,6 per cento. La prima *tranche* è finalizzata all'acquisizione della dotazione iniziale di munizioni atta a soddisfare le esigenze connesse al naviglio principale attualmente in servizio, secondo un cronoprogramma di massima articolato dal 2020 al 2029, riportato nello schema in esame. La scheda tecnica specifica che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata nel tempo in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, in virtù del completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Al riguardo, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Rileva poi che la scheda tecnica precisa che le *tranche* successive «contestualmente approvate», il cui costo ammonta a ulteriori 51 milioni di euro circa, saranno avviate subordinatamente alla identificazione delle necessarie risorse. A tale riguardo, segnala l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Pertanto, le ulteriori fasi dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie disponibilità. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la disponibilità delle risorse poste a copertura del provvedimento, escludendo che dal loro impiego derivi alcun pregiudizio a precedenti impegni di spesa.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, alla luce delle risposte fornite dal vice ministro MISIANI, formula la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.».

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, in attesa della trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica aggiornata sul disegno di legge di bilancio (A.S. 2054), sospende la seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 16,50.*

**(2054) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, dopo aver dato conto della trasmissione della relazione tecnica aggiornata, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, al Presidente del Senato, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria del disegno di legge di bilancio, in conformità alle norme di contabilità pubblica. A tale proposito, ritiene utile ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della sessione di bilancio relativa al triennio 2017-2019.

Per il disegno di legge di bilancio, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009 come aggiornati all'atto del passaggio del disegno di legge all'esame del Senato.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica, aggiornata in base agli effetti finanziari sui saldi connessi agli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto consolidato delle pubbliche amministrazioni programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) deliberata dal Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2020. La rap-

presentazione che viene data per il triennio 2021-2023 nella predetta tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto consolidato delle pubbliche amministrazioni programmatico prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato ed emendato, permettono di definire gli obiettivi programmatici di indebitamento netto per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

Per il 2021 il saldo netto da finanziare di competenza è pari a 194 miliardi, dovuto a entrate finali pari a 574 miliardi e spese finali pari a 768 miliardi; tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie.

Nel 2022 il saldo netto da finanziare è pari a 155 miliardi (le entrate finali si attestano a 605 miliardi e le spese finali a 759 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie).

Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 136 miliardi: le entrate finali si attestano a 615 miliardi e le spese finali a 751 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie.

L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a 124 miliardi nel 2021, a 87 miliardi nel 2022 e a 58 miliardi nel 2023.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2021.

Il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, fissato dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di bilancio risulta di: 196 miliardi per il 2021, 157 miliardi per il 2022 e 138,5 miliardi per il 2023.

Per quanto attiene agli aspetti di dettaglio relativi alla correttezza delle quantificazioni degli oneri derivanti dalle singole disposizioni contenute nel disegno di legge, fa rinvio all'apposita documentazione predisposta dal Servizio del bilancio.

Propone, pertanto, di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere favorevole in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Interviene il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per rilevare che, atteso l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, non vi sono le condizioni per esprimere un voto consapevole sulla proposta di parere in titolo, anche in considerazione del ritardo, imputabile al Governo, con cui è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata.

Ritiene pertanto necessario aggiornare l'esame alla prossima seduta, così che i senatori della Commissione abbiano un tempo congruo per prendere cognizione dei contenuti della relazione tecnica.

Il PRESIDENTE (*M5S*) ricorda che l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, è propedeutica all'apertura



della sessione di bilancio, che quest'anno prevede, com'è noto, una tempistica piuttosto stretta.

Il senatore DE CARLO (*Fdl*), associandosi alle considerazioni del senatore Tosato, reputa imbarazzante, per la maggioranza e per il Governo, chiedere alla Commissione di esprimersi sul parere in titolo senza un minimo di approfondimento. Infatti, pur nella consapevolezza che al Senato viene impedito di svolgere un esame sostanziale della manovra finanziaria, ridotto a un mero esercizio di retorica, deve essere in ogni caso assicurato un minimo di rispetto e di dignità per le prerogative delle opposizioni e del Parlamento.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) prospetta la possibilità che la Commissione, con l'autorizzazione della Presidenza del Senato, si esprima sul parere in titolo nel corso della discussione in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge sul sistema sanitario in Calabria.

Il PRESIDENTE, in considerazione del prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 18,15.*

Il PRESIDENTE (*M5S*), alla luce degli approfondimenti compiuti sui contenuti della relazione tecnica, con particolare riguardo al valore dell'indebitamento netto riportato nella NadeF 2020, e alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti, anche per le vie brevi, dalla Ragioneria generale dello Stato, formula la seguente proposta di parere: «La 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), esaminato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e sentito il rappresentante del Governo, premesso che: il disegno di legge di bilancio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, non soggiace ad una regola di copertura, ma ad una regola di equilibrio, per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare da esso risultante deve essere coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari: la relazione tecnica aggiornata reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici, attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni programmatico; dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato pari a circa 194 miliardi nel 2021, a circa 155 miliardi nel 2022 e 136 miliardi nel 2023, l'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 124 miliardi nel 2021, 87 miliardi nel 2022 e 58 miliardi nel

2023; tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra;

esprime parere favorevole, ritenendo che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 siano coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra.».

Il vice ministro MISIANI si pronuncia in senso conforme alla proposta del relatore.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), tenuto conto della complessità dei profili finanziari coinvolti, ritiene che la relazione tecnica presenti valutazioni eccessivamente ottimistiche e dubita fortemente che le coperture del disegno di legge di bilancio risultino adeguate, alla luce del difficile andamento dell'economia italiana. Le politiche del Governo, infatti, negli ultimi mesi hanno cercato di far fronte alla crisi causata dalla pandemia con misure disorganiche e frammentarie, che non sono però riuscite a restituire slancio alle attività produttive del Paese. Di conseguenza, nel corso del prossimo anno, al di là dell'auspicabile superamento dell'emergenza sanitaria, vi è il fondato timore che gli interventi contemplati nella manovra finanziaria, basati su presupposti alquanto aleatori, non saranno in grado di assicurare una ripresa diffusa e sostenuta, determinando al contrario un'ulteriore esplosione dell'indebitamento e disattendendo le stime della relazione tecnica.

Esprime, pertanto, un giudizio nettamente negativo sui profili di copertura finanziaria in ordine ai quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi, e più in generale sul disegno di legge di bilancio.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle considerazioni critiche svolte dal senatore Tosato, aggiunge che l'eccessiva compressione dei tempi d'esame della manovra non consente più di tanto la disamina dei complessi contenuti della relazione tecnica.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

**Plenaria****365<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente***PESCO**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 19,10.*

*SUL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2021*

Il presidente PESCO avverte che, per la sessione di bilancio in corso, si applicano le regole di ammissibilità degli emendamenti già seguite negli anni precedenti, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Peraltro, le regole sul regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5<sup>a</sup> Commissione permanente devono essere interpretate, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 128, comma 6, del Regolamento, alla luce dell'articolazione della manovra e delle disposizioni che ne disciplinano i contenuti recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016.

Il disegno di legge di bilancio risulta strutturato in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile: la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi; essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e i loro eventuali aggiornamenti.

La seconda sezione è formata sulla base della legislazione vigente ed espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento, rispettivamente, alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività (ossia i programmi di spesa).

Altresì, nel disegno di legge di bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla prima sezione sono poi riversate nella seconda sezione attraverso la Nota di variazioni.

Alla luce dell'articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, precedentemente applicate al disegno di legge di stabilità, sono riassunte nei seguenti termini: sono considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione.

Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione, posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni.

Rammenta, poi, che la prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espansivo, non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del 2016 la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi devono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-*ter*, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si rammenta poi il diverso tenore letterale della disposizione (articolo 21, comma 1-*quinqüies*), secondo cui la prima sezione «non deve in ogni caso» contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *b*), della legge 196). Sono inammissibili

emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento).

Sono ammissibili, invece, emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, della predetta legge n. 196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, e quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa.

Rammenta, inoltre, che non sono più allegati alla prima sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D e E della precedente legge di stabilità. Tali determinazioni sono incorporate nell'ambito della seconda sezione e sono riepilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla prima sezione. Restano invariati i criteri di emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A, gli emendamenti ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e quelli volti a ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A, fermo restando che la riduzione degli accantonamenti della Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese di conto capitale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, sono inammissibili gli emendamenti che

dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previste dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità. Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo. Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; di conseguenza, eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione parlamentare di approvazione dei saldi e quindi inammissibili.

Rammenta, altresì, che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in «rimodulabili» e «non rimodulabili», in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere, pertanto, oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 21, comma 5, della legge 196, ossia fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, pertanto, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Trattandosi di seconda lettura, per accertare la correlazione tra le disposizioni della prima e della seconda sezione, occorre consultare la Nota di variazioni relativamente alle singole Tabelle nello stampato Camera o nel relativo stampato Senato. Non sono, altresì, emendabili, in seconda lettura, i programmi la cui dotazione sia stata modificata dall'altro ramo del Parlamento per effetto di modifiche apportate alla prima sezione del disegno di legge (articolo 129, comma 3, del Regolamento).

Per quanto riguarda, inoltre, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale, essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016, che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione.

Infine, sono inammissibili gli emendamenti che rechino variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Tutti gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo. Laddove l'emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche ai capitoli. A fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2054/I – Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 (*limitatamente alle parti di competenza*)

**(2054/I – Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), in via preliminare, rileva che il 2020 rappresenta un anno senza precedenti, caratterizzato dall'emergenza pandemica che ha richiesto uno sforzo straordinario, al fine di tutelare le diverse filiere produttive ed il mondo del lavoro.

In tale contesto, il disegno di legge di bilancio costituisce l'ennesimo provvedimento normativo adottato al fine di fornire risposte rapide e puntuali alle esigenze del Paese. Pertanto, il fatto che l'esame effettivo sia

stato svolto dalla sola Camera dei deputati rappresenterebbe un grave stravolgimento in un periodo ordinario, mentre, in considerazione dell'eccezionalità dell'anno che si sta per chiudere, tale dato assume una diversa connotazione.

In effetti, attraverso le interlocuzioni informali tra i Gruppi parlamentari delle due Camere, si è venuto a configurare una sorta di «bicameralismo collaborativo» che testimonia la grande capacità di resilienza delle nostre Istituzioni.

Rappresenta, quindi, la necessità di un'assunzione di grande responsabilità istituzionale da parte di tutti, allo scopo di non vanificare gli sforzi fin qui intrapresi e di scongiurare il ricorso all'esercizio provvisorio.

Illustra quindi il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni: la prima sezione reca disposizioni che modificano la legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 e, da ultimo, nel Documento programmatico di bilancio 2021. Tali obiettivi corrispondono a un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari al 7 per cento del PIL nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

Fa presente che, durante l'esame in prima lettura, la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge di bilancio una serie di modifiche recepite nella seconda sezione attraverso un'apposita Nota di variazioni predisposta in modo da recepire, altresì, gli effetti che si sono prodotti a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2020, del decreto-legge n. 125 del 2020, nonché dei decreti legge n. 137, n. 149, n. 154 e n. 157 del 2020. Per effetto della manovra del Governo, degli emendamenti approvati dalla Camera, e dei suddetti decreti legge, rileva che il saldo netto da finanziare di competenza, pari alla differenza tra le spese e le entrate finali, al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti, risulta pari a 194,03 miliardi di euro nel 2021, 154,5 miliardi nel 2022 e 135,7 miliardi nel 2023. Il ricorso al mercato, dato dalla differenza tra le entrate finali, cioè al netto di quelle per accensioni di prestiti, e le spese totali, risulta pari a 481,3 miliardi di euro nel 2021, 428,8 miliardi nel 2022 e 490,7 miliardi nel 2023. Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio, come modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, sono riconducibili ai seguenti settori di intervento: lavoro e occupazione; fisco; sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese; sanità; programma *Next Generation EU*; pubblico impiego; previdenza; ambiente e territorio; trasporti; giustizia;



scuola, università e ricerca; informazione e comunicazioni; cultura, spettacolo e sport; enti territoriali; turismo; agricoltura. Illustra, quindi, le principali misure relative a ciascuno dei suddetti settori.

In riferimento al settore lavoro e occupazione, fa presente che, per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale, è stata prevista, in particolare, la proroga per il 2021 e il 2022 della possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi nonché la proroga per il biennio 2021-2022 della possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica con rilevanti problematiche occupazionali di richiedere un ulteriore periodo di CIGS. Si segnala inoltre la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga – per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi – per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni.

In tema di incentivi per l'occupazione, il disegno di legge di bilancio segnala una serie di sgravi contributivi. In particolare: estende lo sgravio contributivo triennale attualmente previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età effettuate nel 2020 anche a quelle relative ai medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. Nel contempo, aumenta la misura del predetto sgravio dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, ed eleva da tre a quattro anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; in via sperimentale per il biennio 2021-2022, estende a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. In materia di sgravi contributivi si segnala inoltre l'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, nonché dai medici, dagli infermieri e dagli altri operatori sanitari, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021.

Tra gli interventi di sostegno al reddito segnala l'introduzione in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali. Osserva, poi, che è stato istituito un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all'inserimento occupazionale e per il riconoscimento dell'assegno di ricollocazione in favore di soggetti che si trovino in determinate condizioni.

Tra le misure disposte in favore delle donne, segnala, in particolare, l'incremento di 50 milioni di euro per il 2021 della dotazione del Fondo per le politiche della famiglia, al fine di favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici e il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoredito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Per quanto concerne il vigente divieto di licenziamento, fa presente che il disegno di legge di bilancio proroga al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

Rileva, infine, che ulteriori disposizioni riguardano il congedo obbligatorio di paternità, la cui durata è elevata da 7 a 10 giorni e l'incremento di 500 mila euro per il 2021 del Fondo politiche per la famiglia per il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio.

In riferimento al settore del fisco, fa presente che è, innanzitutto, istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi, cui sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia.

Per quanto riguarda la tassazione delle persone fisiche e del lavoro, rileva che sono state introdotte modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sistema *bonus* e fotovoltaico, provvedendo in particolare alla proroga del *superbonus* 110 per cento al 30 giugno 2022, con ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 per i lavori che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati per almeno il 60 per cento del valore complessivo.

Segnala, poi, l'innalzamento da 500 a 550 euro del limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19 per cento e l'assegnazione di un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Per quanto riguarda la tassazione delle persone giuridiche, si prevede la sospensione, fino al 28 febbraio 2021, di versamenti d'imposta, contributi previdenziali e ritenute d'acconto per le federazioni sportive nazio-

nali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; l'estensione della possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019; varie disposizioni di riduzione del carico fiscale per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES); l'esenzione da IVA delle cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse, fino al 31 dicembre 2022; la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata all'11 per cento.

Per quanto concerne i crediti d'imposta, segnala l'istituzione di un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021; l'estensione del credito d'imposta del 40 per cento in materia di sostegno del *made in Italy*, nei periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico; l'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* (per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021); l'istituzione di un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile, con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili.

Con riferimento alla tassazione degli enti territoriali segnala, a decorrere dall'anno 2021, la riduzione a metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia; l'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli; per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, la proroga dell'esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, l'esenzione IMU

prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per regioni, comuni e altri enti pubblici territoriali, per le finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la possibilità di procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito.

In riferimento al settore del sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese, segnala innanzitutto l'istituzione di nuovi fondi di sostegno alle attività economiche. In particolare, l'istituzione del Fondo per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificate nel corso dell'anno 2020 interruzioni alla viabilità causate da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, con dotazione di 500 mila euro per l'anno 2021; il Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti; il Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è destinato al rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziarie già adottate nel corso del 2020 ed ha una dotazione di 3.800 milioni di euro per il 2021.

Per quanto riguarda le disposizioni che prevedono il rifinanziamento o l'estensione temporale di operatività o altri correttivi di strumenti già esistenti, segnala l'incremento di 145 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici; il prolungamento da 10 a 15 anni della durata dei finanziamenti concessi dal Fondo per le piccole e medie imprese, senza valutazione e con garanzia al 100 per cento, in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19; il rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. «Nuova Marcora»); la modifica alla disciplina di sostegno al credito alla cooperazione, per cui le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico che operano interventi finanziari di sostegno allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative possono essere destinatarie

di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione dei fondi, affidati ad enti o amministrazioni pubbliche aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative e di lavoro sociali.

Per quanto riguarda gli interventi volti alla innovazione delle imprese, in molti casi con finalità ambientali, viene rifinanziato di 3 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo a sostegno del *Venture capital*, al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione; si prevede, inoltre, l'attivazione di una procedura per la stipula di un accordo del Ministero dello sviluppo economico con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.

Infine, tra gli interventi con finalità di riequilibrio territoriale, fa presente che viene modificata la disciplina della misura agevolativa denominata «Resto al Sud», volta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, estendendo la platea dei beneficiari ed elevando da 45 a 55 anni la loro età massima. Inoltre, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016.

In riferimento al settore della sanità, segnala la disciplina dell'adozione del Piano nazionale vaccini anti SARS-COV-2, definendo al contempo le misure necessarie a livello territoriale in termini di personale e per la somministrazione dei vaccini medesimi; l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un Fondo per l'Alzheimer e le demenze, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; l'estensione della disciplina autorizzatoria per accreditamento delle attività di cure domiciliari; il riconoscimento ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, di una indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale; la destinazione dell'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020, alla remunerazione del lavoro straordinario del personale sanitario; la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, della possibilità, per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo par-

ziale, professionisti sanitari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario; l'introduzione dell'obbligo per le regioni di destinare una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento del programma di investimenti in edilizia sanitaria, all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto; l'incremento della dotazione del fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita; lo stanziamento, per il 2021, di 3,6 milioni euro per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis; l'istituzione, a decorrere dal 2021, di un Fondo destinato al rimborso anche parziale delle spese per l'acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di test genomici per carcinoma mammario; l'introduzione di un nuovo meccanismo di regolazione dei flussi finanziari interregionali per la compensazione dei costi relativi alla mobilità sanitaria; la concessione di anticipazioni di liquidità, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti. Il disegno di legge stabilisce, inoltre, che per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l'attuazione di quanto previsto in materia, rispettivamente, di indennità di esclusività della dirigenza medica, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri, nuovi contratti per medici specializzandi, e al netto dell'importo trasferito al Ministero della salute per il finanziamento della Croce rossa italiana. Si prevede inoltre, anche per gli anni successivi al 2020, un incremento di detto livello di finanziamento pari a 822,870 milioni di euro per il 2022, 527,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni a decorrere dal 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.

In riferimento al programma *Next Generation EU*, fa presente che è prevista l'introduzione di una serie di misure per l'attuazione del Programma *Next Generation EU*. In particolare, si prevede l'istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, nel testo iniziale del disegno di legge, di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023. Tale dotazione è stata ridotta nel corso dell'esame da parte della Camera a 32.766,6 milioni di euro per il 2021 (-2.008,4 milioni) e a 40.037,4 milioni di euro per il 2022 (-97,6 milioni), al fine di fornire copertura finanziaria a quota parte degli oneri relativi ad una serie di misure previste dal disegno di legge medesimo. Si prevede, inoltre: l'istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato; la definizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure amministra-

tivo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione; la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto; la predisposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito sistema informatico, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali; la trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti. Parte delle risorse del Fondo di rotazione istituito dai commi 1037-1050, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sono riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40 per cento della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata). Per quanto riguarda queste ultime risorse, è stato previsto che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dal gestore, con particolare riguardo alle commissioni trattenute dalla società, ai progetti di investimento finanziati e ai criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi.

In riferimento al settore del pubblico impiego, segnala l'istituzione di un apposito Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e la previsione, a valere sul predetto Fondo, di assunzioni di personale presso diverse amministrazioni pubbliche ed enti pubblici. Si autorizzano inoltre le amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel Mezzogiorno ad assumere personale a tempo determinato e indeterminato, per rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione. Si segnala altresì l'autorizzazione alle amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili ad assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori, da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili, impiegati, alla data del 31 dicembre 2016, in progetti collegati alla richiesta e concessione di trattamenti di integrazione salariale, possono assumere i predetti lavoratori a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche in deroga, per il solo 2021, alla dotazione organica, al piano triennale di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

In riferimento al settore della previdenza, segnala il nono intervento di salvaguardia per un contingente di ulteriori 2.400 soggetti aventi determinati requisiti (c.d. «esodati»), garantendo agli stessi l'accesso al trattamento previdenziale con i requisiti antecedenti all'introduzione della riforma pensionistica cosiddetta Fornero. Inoltre, al fine di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti, si pone a carico del bilancio dello Stato l'o-

nere, comprensivo delle contribuzioni figurative accreditate, sostenuto dall'Istituto per l'erogazione degli ammortizzatori in costanza e in assenza del rapporto di lavoro (cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione) in favore degli iscritti.

In riferimento al settore dell'ambiente e del territorio, segnala l'incremento, a decorrere dall'anno 2021, di 6 milioni di euro, delle risorse destinate all'attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale in relazione alle acque marine e l'istituzione del Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021; l'incremento di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 delle risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento. Per quanto concerne, specificamente, le risorse idriche, si segnalano l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, finalizzato a riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un «*bonus* idrico» pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di risparmio idrico, nonché l'istituzione di un fondo per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 4,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

Osserva, inoltre, che è stato riscritto l'articolo 234 del decreto legislativo 152/2006 (che reca la disciplina del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, c.d. POLIECO) al fine di sostituire l'attuale consorzio POLIECO con un insieme di sistemi collettivi e/o individuali volti alla gestione di fine vita di beni e manufatti realizzati con materie plastiche.

Infine, numerose misure sono state introdotte al fine di sostenere i territori colpiti da eventi sismici o calamitosi.

In riferimento al settore dei trasporti, con riferimento al supporto della logistica e dell'intermodalità, rileva che vengono rifinanziati il cosiddetto *marebonus* e il cosiddetto *ferrobonus*. Con riferimento al *marebonus* sono attribuite risorse per ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (per un totale di 130,5 milioni di euro). Con riferimento al *ferrobonus* si prevedono ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l'anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (per un totale di 132 milioni di euro). Tali risorse si aggiungono alle risorse già previste per il 2021 dalla legge di bilancio 2020, che aveva assegnato 30 milioni di euro al *marebonus* e 20 milioni di euro al *ferrobonus*. Viene inoltre autorizzata una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19.



Osserva poi che è stata prevista la reintroduzione del parere parlamentare sui contratti di servizio (concernenti i servizi di media e lunga percorrenza anche notturni) con la società affidataria, qualora appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato. E' stata prevista, inoltre, l'estensione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, dalle società da queste derivate e dalle imprese del sistema aeroportuale, nonché l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro, volto a compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nella misura del 100 per cento.

È stato introdotto, per complessivi 14 milioni di euro, ripartiti negli anni 2021-2023, un finanziamento per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria ed è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di Covid-19.

Per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile è stata prevista la modifica, per il 2021, dell'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO<sub>2</sub> (c.d. «ecotassa»), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti; è stato previsto il rifinanziamento per il 2021 del contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO<sub>2</sub> con alcune modifiche rispetto al regime attualmente in vigore; è stato introdotto un nuovo contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali; è stato previsto un ulteriore incentivo consistente in un contributo pari al 40 per cento del prezzo, attribuito alle persone fisiche, con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica; è stato previsto l'obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata; è stato introdotto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo *bike* e cargo *bike* a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio. Nel corso dell'esame parlamentare sono state poi introdotte alcune modifiche al Codice della strada.

In riferimento al settore della giustizia, fa presente che nel settore della giustizia sono state introdotte, in particolare, disposizioni relative al personale e alla situazione carceraria. Per il personale si interviene sulla disciplina delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento, riconoscendo un incentivo economico per il periodo di effettivo

servizio prestato e per un massimo di 24 mesi, pari al 50 per cento dell'indennità mensile prevista per il magistrato trasferito d'ufficio a sedi disagiate; si aumenta di 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all'Area III con qualifica di funzionario giuridico pedagogico, la dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria; si incrementano le risorse del FUA (Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia), di 6 milioni per il 2021, 8,4 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Con riferimento alla situazione carceraria, si istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), per finanziare la predisposizione di case famiglia protette dove consentire a donne incinta o madri di prole di età non superiore a 6 anni, di scontare la pena degli arresti domiciliari.

Ulteriori misure sono volte ad istituire nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021; ad incrementare di 6 milioni di euro per il 2021 e il 2022 il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà; a rafforzare la rete di assistenza alle vittime di reato; ad implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva.

In riferimento al settore della scuola, università e ricerca, fa presente che, per quanto concerne la scuola, con riferimento al personale, si prevede un incremento di 1.000 posti della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia; si incrementano le risorse del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole ad un aumento di complessivi 25.000 posti di sostegno (5.000 a decorrere dall'a.s. 2021/2022, 11.000 a decorrere dall'a.s. 2022/2023 e 9.000 a decorrere dall'a.s. 2023/2024); per il 2021, si incrementano di € 10 mln le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori per il personale docente non fornito di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Si introducono, inoltre, disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l'anno scolastico 2020/2021. In particolare, si stanziavano 30 milioni per il 2021 (provenienti dal Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi) per consentire lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie secondo gli *standard* di sicurezza sanitaria e si affida ad ordinanze del Ministro dell'istruzione la pos-

sibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami.

Inoltre, si incrementano di 70 milioni per il 2021 le risorse destinate alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità e si incrementa di 20 milioni per il 2021 il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.

Per il settore della ricerca si incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR (FOE) di 65 milioni annui, nonché, per il solo 2021, di ulteriori 25 milioni, destinando quest'ultimo incremento all'assunzione e la stabilizzazione di ricercatori.

In riferimento al settore dell'informazione e delle comunicazioni, osserva che, per quanto concerne il settore dell'informazione, si dispone il rifinanziamento e la proroga fino al 2020 di alcune delle misure di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020 attuate attraverso crediti d'imposta. Si tratta, in particolare: del rifinanziamento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, nel limite di 50 milioni di euro annui; del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (cosiddetta *tax credit* per le edicole), nel limite di 15 milioni di euro annui; del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale, nel limite di 10 milioni di euro annui; si istituisce un *bonus*, per un importo massimo di 100 euro, finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite complessivo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a beneficio di nuclei familiari meno abbienti. Il *bonus* è aggiuntivo rispetto al *voucher* per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci.

Si estende inoltre ai lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI l'applicazione degli incentivi diretti alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione, previsti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici. Inoltre, si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) abbiano l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione – ROC, attribuendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta.

In riferimento al settore della cultura, spettacolo e sport, rileva, per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, e con riferimento al personale, che gli incarichi di collaborazione che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) è già stato autorizzato ad attivare, nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati, sono volti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli Uffici periferici (e non più solo delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio).

A tal fine, si eleva il limite di spesa per il 2021 (da 16 milioni di euro) a 24 milioni di euro; si prevede l'estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi istituti e luoghi.

Si incrementa inoltre di 1 milione per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei ai fini della digitalizzazione del patrimonio; si prevede l'istituzione, presso il MIBACT, dell'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO; si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz; si autorizza la spesa di 1,3 milioni per ciascuno degli anni 2021-2023, al fine consentire le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe; si assegna alla Fondazione Libri italiani accessibili (LIA) un contributo per garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva. Per quanto concerne lo sport, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento al momento dell'intervento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, si sospendono i termini di vari versamenti; si attribuiscono alla Federazione italiana nuoto 4 milioni di euro per il 2021 per i Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022; si destinano al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026, 1,5 milioni annui per ciascun anno del triennio 2021-2023, al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi; si autorizza una spesa di 45 milioni per il 2021, 50 milioni per il 2022 e 50 milioni per il 2023, per le opere legate alle Olimpiadi invernali 2026.

In riferimento al settore degli enti territoriali, fa presente che, tra le misure relative agli enti territoriali si segnalano l'incremento di 10 milioni di euro del contributo (di 80 milioni di euro) assegnato agli enti di area vasta della regione siciliana; l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; il rifinanziamento per 48 milioni di euro per il 2021, 43 milioni per il 2022 e 45 milioni per il 2023, del Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario.

In riferimento al settore del turismo, segnala il rifinanziamento di 100 milioni per l'anno 2021 del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti, estendendo la platea dei beneficiari del fondo a tutte le imprese turistico-ricettive; l'estensione del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico; l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni, le at-

tività culturali e il turismo, di un Fondo per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023; l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo per la tutela e la valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021; l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

In riferimento al settore dell'agricoltura, fa presente che le disposizioni più significative riguardano l'introduzione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro; l'incremento di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, dello stanziamento destinato alla stabilizzazione del personale precario del CREA; l'istituzione di un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT, certificati o atti a divenire tali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021; l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021; il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.

Per un'illustrazione analitica delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *Dossier* n. 323/5 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

In conclusione, ricorda che, con ogni probabilità, all'inizio del 2021, sarà necessaria la richiesta di un nuovo scostamento di bilancio, al fine di finanziare ulteriori misure utili a completare il lavoro fin qui avviato.

Ringrazia, infine, ogni componente del sistema politico-amministrativo italiano, per la cooperazione manifestata e per il contributo apportato all'insieme dei provvedimenti esaminati dal Parlamento.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice per la disamina del provvedimento, propone di fissare per le ore 9,30 di domani, martedì 29 dicembre 2020, il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone di limitare alla sede dell'Assemblea lo svolgimento della discussione generale, evitando inutili

esercizi oratori, alla luce dello scarso lasso temporale a disposizione della Commissione e delle determinazioni adottate dalla Conferenza dei Capi-gruppo, in base alle quali occorrerà riferire in Aula alle ore 13,30 di domani.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*), nel concordare con la proposta della senatrice Rivolta, sottolinea tuttavia come i riferimenti svolti dalla relatrice Gallicchio circa la presunta resilienza delle Istituzioni rappresentino un'evidente forzatura, invitandola a rivedere tale valutazione.

Infatti, si sta scivolando lentamente, e forse inconsapevolmente, verso una sorta di monocameralismo perfetto e alternato.

In tale contingenza, parlare di resilienza delle Istituzioni rappresenta un'offesa all'intelligenza di tutti i componenti della Commissione.

Da ultimo, ritiene che sarebbe opportuno un intervento della alte cariche istituzionali, allo scopo di richiamare il Governo al puntuale rispetto della Carta costituzionale.

Il senatore DE CARLO (*Fdi*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Ferro, sottolineando come la maggioranza sia riuscita, nella percezione esterna, ad omologare ingiustamente l'immagine del Governo e quella delle opposizioni, gettando discredito sull'intera classe politica.

Nel ricordare che, mai come quest'anno, la legge di bilancio ha subito molteplici «assalti alla diligenza», invita la relatrice a non svolgere considerazioni a dir poco provocatorie.

Altresì, ricorda che, anche secondo un quotidiano non certo vicino al centrodestra, come «la Repubblica», il ricorso all'esercizio provvisorio rappresenta comunque un istituto previsto dalla Costituzione, mentre il monocameralismo a corrente alternata costituisce uno stravolgimento della Carta costituzionale.

Stigmatizza, quindi, la prassi del superamento del bicameralismo che, d'altra parte, si configura come uno sfregio alla volontà popolare espressasi nel 2016 con la bocciatura del progetto di revisione costituzionale proposto dal Governo Renzi.

Chiede quindi alla maggioranza di non disegnare come normale procedura quella che rappresenta invece un'ennesima forzatura e di evitare atteggiamenti di prepotenza verso un'opposizione che peraltro non li merita, anche alla luce della condotta responsabile tenuta in più circostanze, come, per esempio, in occasione del voto dei diversi scostamenti di bilancio richiesti quest'anno dal Governo.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*) ritiene di dover assicurare tutti i senatori presenti circa l'assenza di intendimenti provocatori nelle considerazioni svolte dalla relatrice, che si è limitata a descrivere un dato fattuale, quale quello di un monocameralismo asimmetrico che ha visto, quest'anno, la Camera dei deputati impegnata nell'esame della legge di bilancio ed il Senato impegnato sul fronte dei decreti-legge di ristoro alle imprese e al mondo del lavoro.

D'altra parte, tale situazione trova fondamento nell'eccezionalità dell'emergenza pandemica in corso, che ha determinato la necessità di accelerare una serie di interventi normativi, al fine di tutelare il sistema economico e garantire la coesione sociale.

Ricorda di avere egli stesso, in qualità di relatore del disegno di legge 1994 (decreto «ristori»), riconosciuto il senso di responsabilità dimostrato dai Gruppi di opposizione, pur nel rispetto delle diverse posizioni.

In conclusione, la forzatura che viene denunciata è soltanto apparente, in quanto nasce da una contingenza drammatica che riguarda tutto il mondo e impone alla classe politica di favorire il più rapidamente possibile l'uscita del Paese dal dramma che sta vivendo.

Il PRESIDENTE rinvia il prosieguo dell'esame alla giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

Avverte altresì che la seduta antimeridiana già convocata domani, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 9, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Lunedì 28 dicembre 2020

**Plenaria**

**221<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di adozione del regolamento recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (n. 222)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre.

Il presidente relatore D'ALFONSO (*PD*) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che esprime l'apprezzamento del Gruppo di Fratelli d'Italia per la filosofia alla base del provvedimento in esame – con il quale si stanziavano ingenti risorse pubbliche a sostegno del sistema industriale in un momento di crisi –, ma manifesta al contempo preoccupazione per alcune misure inserite nel testo. Intanto si augura che la destinazione delle risorse avvenga in modo coerente e lineare con tale filosofia e sia caratterizzata da trasparenza. Esprime poi perplessità per la decisione di coinvolgere solo le imprese me-



die e grandi, escludendo quindi le piccole, le quali dovranno fare affidamento solo sugli incentivi gestiti da Invitalia, che non sempre ha garantito in passato un sostegno adeguato. Critica quindi i requisiti richiesti per l'accesso alle risorse, che limiteranno molto la già ridotta platea degli aventi diritto, ai quali peraltro si aggiungeranno le difficoltà burocratiche, la tempistica nel varo dei successivi adempimenti amministrativi e le eccessive responsabilità a carico degli amministratori di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che certo non favoriranno la snellezza delle procedure. Evidenzia inoltre l'incongruità di prevedere che la irregolarità fiscale e contributiva scatti già alla soglia dei 5.000 euro, cifra che sembra confermare l'intenzione di ridurre ancor di più il numero delle aziende che potranno accedere alle misure di intervento del Patrimonio Destinato. Infine, ribadisce le critiche nei confronti della osservazione n. 10, ritenendo sempre preferibile, nella scelta degli amministratori di aziende private, il merito al genere.

In conclusione, dopo aver espresso l'auspicio che il Governo risolva le criticità emerse e consideri in prospettiva l'ipotesi di realizzare, con l'ingresso dei capitali privati, una sorta di fondo a capitale misto che offra un'occasione di riscatto alle imprese italiane, dichiara il voto di astensione del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Si associa la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), che sottolinea la rilevanza economica dell'intervento previsto dall'Atto del Governo in discussione, quasi pari a quella della legge di bilancio all'esame del Parlamento, ed evidenzia l'eccessiva rigidità nella scelta dei requisiti richiesti alle aziende per poter usufruire delle risorse stanziare, che ne ridurrebbero eccessivamente il numero. Inoltre, rileva che non è stata attribuita alcuna attività di vigilanza alla Commissione che si occupa della attività di Cassa depositi e prestiti in gestione separata, anche se confida che al Parlamento possa essere attribuito, come richiesto dal parere, un compito di monitoraggio.

In conclusione, dopo aver espresso perplessità per la scelta del Presidente relatore di prevedere nel parere solo osservazioni e raccomandazioni, invece che anche specifiche condizioni, che lo avrebbero reso più cogente, dichiara il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) rileva in premessa la sintonia politica tra le varie forze del centrodestra. Esprime quindi apprezzamento per il provvedimento, che in maniera nuova rispetto al recente passato guarda al futuro, ma che tuttavia lascia irrisolti alcuni aspetti, come quello del controllo degli enti preposti alla gestione delle risorse. Esprime quindi stupore per il mancato coinvolgimento della Commissione parlamentare di vigilanza, di cui è componente, e si associa alla senatrice Toffanin nel considerare necessario un parere più forte, che preveda anche delle condizioni. Esprime infine un voto di astensione.

Il senatore PITTELLA (*PD*), a nome del Gruppo del Partito Democratico, ribadisce il voto favorevole già espresso nel corso del dibattito.

Il senatore FENU (*M5S*) giudica condivisibile lo schema di parere presentato e ringrazia il Presidente relatore per aver tenuto in considerazione alcuni dei suggerimenti avanzati dai senatori del Gruppo 5 Stelle. Auspica quindi che il Governo ne tenga conto e coinvolga inoltre il Parlamento in una attività di monitoraggio periodico.

Si associa quindi alle critiche espresse dal senatore De Bertoldi nei confronti della soglia di 5.000 euro oltre la quale scatta l'irregolarità fiscale e contributiva che esclude le aziende dall'accesso all'operatività del Patrimonio Destinato. In proposito ritiene particolarmente condivisibile l'osservazione n. 1.

Con riferimento invece all'osservazione n. 5, pur condividendone il principio, manifesta il timore che la riduzione del requisito possa inficiare la finalità originaria della misura e sovrapporre misure che devono rimanere distinte in quanto si rivolgono a soggetti economici diversi, ossia imprese medio-grandi da un lato e imprese piccole dall'altro.

Infine dichiara il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) esprime il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE considera insito nel rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo che quest'ultimo tenga in forte considerazione i pareri delle Commissioni, a prescindere dalle formule utilizzate. Evidenzia poi che lo schema di parere riflette i contributi delle forze politiche nonché di valutazioni tecniche emerse grazie all'interlocuzione con i soggetti interessati.

Comprende certamente le preoccupazioni espresse nei vari interventi, tuttavia manifesta il convincimento che il Parlamento svolgerà un importante ruolo di controllo e assicura che il grande lavoro finora svolto, che ha portato alla definizione dei requisiti, delle tempistiche e dei vincoli, è finalizzato anche ad evitare i guasti delle partecipazioni statali del passato e a ridurre i rischi insiti all'intervento pubblico nel libero mercato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni del Presidente relatore è posto ai voti e approvato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (n. 203)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il relatore FENU (M5S) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 222**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

lo schema di decreto in esame dà attuazione all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto-legge «Rilancio») che prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Patrimonio Destinato previsto dal citato articolo 27 costituisce uno strumento di sostegno a favore delle società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro;

le scelte di investimento del Patrimonio Destinato devono tenere in considerazione l'incidenza dell'investimento con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro;

il Patrimonio Destinato è costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP;

l'intervento in esame si inserisce nel più ampio quadro di misure volte a sostenere la liquidità delle imprese, principalmente contenute nel decreto-legge «Liquidità» (n. 23 del 2020) che ha predisposto misure di accesso al credito per le imprese anche nella forma di garanzie statali e nel decreto-legge «Rilancio» (n. 34 del 2020), che contiene uno specifico *set* di misure di supporto al capitale. Tali misure sono state ulteriormente specificate e ampliate con il decreto-legge «Agosto» (n. 104 del 2020). Si inserisce inoltre nel progetto di ripresa e resilienza finanziato anche con le risorse europee per restituire al sistema economico la capacità di produrre e di creare ricchezza;

i settori di intervento del Patrimonio Destinato sono delineati in chiave prospettica per la ripresa e la resilienza del tessuto economico, ma trovano ragione anche nella necessità di fronteggiare la devastante crisi indotta dalle limitazioni imposte dalle misure anti pandemiche: in

particolare, come per il settore dei trasporti, appare opportuno considerare i settori nei quali il volume di fatturato dipende dalla partecipazione collettiva dei fruitori, come ad esempio le grandi strutture di intrattenimento, per i quali il peso a bilancio degli investimenti iniziali e i costi fissi, non consentono nel breve periodo di tornare in utile e per i quali appare necessario in intervento a sostegno della liquidità;

l'articolo 26 del decreto-legge «Rilancio» istituisce il cosiddetto Fondo Patrimonio Piccole e Medie Imprese, affidato a Invitalia, finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito subordinato di nuova emissione, completando gli strumenti di intervento, cui si aggiungono le misure di ristoro per imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di euro;

l'articolo 27, comma 5, dello schema di decreto non fornisce un elenco esaustivo e specifico delle operazioni che possono essere fatte a valere sul Patrimonio Destinato. Specifica che, in via preferenziale, il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche;

lo schema di decreto dispone due differenti modelli di operatività del Patrimonio Destinato:

a) la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato adottato in seguito all'emergenza COVID-1: nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati;

b) la seconda, una operatività a condizioni di mercato, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato;

il Patrimonio Destinato si rivolge ad imprese le cui dimensioni implicano necessariamente un'organizzazione aziendale e di gestione tale da qualificarle come destinatarie degli indirizzi in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo.

Evidenziato inoltre che

l'articolo 27, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020 stabilisce che per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP adotti modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere

mutualistico e senza fine di speculazione privata; in tale ambito lo schema destina gli interventi condotti dal Patrimonio Destinato in regime di *Temporary Framework* alle imprese che non si trovino in situazione di difficoltà (articolo 5, comma 2, lettera *d*), n. 1) e richiede – cumulativamente – una serie di condizioni perché sia soddisfatto tale requisito. Le predette condizioni fanno riferimento, tra l'altro, al rapporto tra perdite nette e capitale sociale. Inoltre, nel definire i limiti degli interventi del Patrimonio Destinato in favore di società non quotate (articolo 7, comma 3, lettera *b*)), ancora una volta si fa riferimento al capitale delle entità destinatarie degli interventi, e in particolare, alle azioni in circolazione alla data dell'intervento. Tali disposizioni non tengono adeguatamente in considerazione le caratteristiche delle società cooperative, strutturalmente caratterizzate da una situazione di sottocapitalizzazione e il cui il capitale sociale – ai sensi dell'articolo 2524, comma 1, del codice civile – non è determinato in un ammontare prestabilito. Ove permanessero i limiti di intervento legati alle azioni in circolazione, le cooperative si troverebbero pertanto in una condizione di svantaggio strutturale rispetto alle altre società destinatarie degli interventi in regime di *Temporary Framework*;

l'articolo 27, comma 18-ter, del decreto-legge «Rilancio» prevede, tra l'altro, che le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato siano gestite da CDP assicurando il massimo coinvolgimento anche delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del capitale privato e che, per l'attuazione di tale norma, è previsto un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 19 luglio 2020, che non risulta ancora emanato;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) L'articolo 3 disciplina i requisiti di accesso comuni a tutte le misure di intervento del Patrimonio Destinato e, in particolare, prevede che il beneficiario autocertifichi la regolarità fiscale e contributiva, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e cioè 5.000 euro e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Si tratta di disposizioni che si riferiscono a qualsiasi impresa operi in forza di un contratto con la pubblica amministrazione.

Valuti il Governo l'opportunità dare rilievo alla facoltà assegnata all'impresa di formulare l'impegno a regolarizzare la posizione entro un termine prestabilito: diversamente si pone il rischio che la condizione di irregolarità impedisca alle imprese l'accesso all'operatività del Patrimonio Destinato.

2) Valuti il Governo l'opportunità di definire procedure trasparenti per la selezione delle imprese ammesse ad usufruire degli interventi garantiti di ricapitalizzazione, in modo tale da accertare che dette imprese abbiano adeguate prospettive di redditività e da assicurare il rispetto di tutti quei criteri di eleggibilità di cui all'articolo 5, comma 1, dello Schema di decreto in esame, che l'impresa richiedente deve soddisfare, con particolare riferimento al rapporto tra indebitamento e patrimonio netto ovvero tra indebitamento e margine operativo lordo dell'impresa beneficiaria come risultante da stime effettuate con analisi *ex ante* per conto del Patrimonio Destinato, nonché con riferimento alla necessità di dimostrare l'impossibilità per l'impresa beneficiaria di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili ovvero di garantire la redditività mediante l'accesso a strumenti di sostegno ulteriori rispetto a quelli previsti dalle misure adottate per supportare la liquidità nel corso dell'emergenza pandemica.

3) Valuti il Governo l'opportunità di specificare che, per le società cooperative, le condizioni di intervento del Patrimonio Destinato in regime di *Temporary Framework* e i relativi limiti (di cui ai articoli 5 e 7) siano commisurati alla più ampia nozione di patrimonio netto della società, che puntualmente connota le cooperative e ne fotografa con precisione la situazione economica al momento dell'intervento, nonché di prevedere che l'intervento del Patrimonio Destinato a favore delle società cooperative sia effettuato anche mediante la sottoscrizione di strumenti tipici dell'ordinamento cooperativo di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

4) Per quanto riguarda l'effettuazione degli interventi, di cui al titolo III (Operatività e condizioni di mercato) l'articolo 15, comma 1, prevede che gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: tale previsione, in linea con la finalità complessive potrebbe non collimare con le esigenze di interventi verso imprese in temporaneo squilibrio cui indirizzare risorse, anche senza rispettare le priorità indicate: valuti il Governo l'opportunità di escludere gli interventi previsti all'articolo 24 dal novero di quelli indicati nell'articolo 15.

5) Valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 4, e l'articolo 17, comma 4, al fine di ridurre significativamente i limiti minimi per l'intervento nella forma dei prestiti con obbligo di conversione da 25 a 2,5 milioni e dell'aumento di capitale da 100 a 25 milioni.

6) Gli interventi previsti nell'articolo 23, comma 2, sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote di OICR che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia, e i cui obiettivi e politica di investimento sono coerenti con le finalità di intervento del Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalità di inter-

vento dello stesso. Valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tali interventi siano effettuati anche in via indiretta tramite SGR controllate da CDP: in tal modo, CDP potrebbe affidarli ad operatori specializzati, da essa controllati, con adeguata conoscenza del mercato di riferimento e in grado di realizzarli concretamente.

7) La formulazione dell'articolo 24 dello schema di decreto non specifica nulla in merito al rispetto del requisito della regolarità contributiva e fiscale che le imprese oggetto di operazioni di ristrutturazione devono possedere. Pertanto, vale anche per le predette imprese il requisito che vale per tutte le altre di cui all'osservazione n. 1.

Tuttavia, proprio per la loro natura e per le condizioni economico-finanziarie in cui si trovano nel contesto dato, è ragionevole ritenere che tali imprese non soddisfino tale requisito al momento dell'intervento del Patrimonio Destinato.

Si propone, pertanto, per poter concretamente applicare tale operatività e per evitare il rischio che l'articolo 24 dello schema di decreto ministeriale resti inapplicato, l'inserimento del comma come di seguito proposto, in merito al requisito della regolarità contributiva e fiscale che può essere rispettato entro un anno dalla data di erogazione dell'intervento. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 24 aggiungendo il seguente comma 7: «Per gli interventi di cui al presente articolo, il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), può essere soddisfatto dall'impresa richiedente entro e non oltre 12 mesi dalla data di erogazione dell'intervento.

8) valuti il Governo l'opportunità di abbassare la soglia di 250 milioni di euro prevista dall'articolo 24, comma 3, per gli interventi diretti di ristrutturazione delle imprese (*turnaround*).

9) L'articolo 41, comma 3, attua la disposizione dell'articolo 27, comma 12, del decreto legge n. 34, che prevede che in relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. La disposizione appare motivata dalla esigenza di specificare che il parametro della diligenza professionale sia invocabile solo all'interno della gestione del Patrimonio Destinato come normato dall'articolo 27. Una diversa interpretazione renderebbe la disposizione ultronea rimanendo impregiudicato e indiscusso tale concetto per l'azione amministrativa di CDP.

Viceversa l'articolo 41 comma 3, specifica che il rispetto delle disposizioni del decreto legge, del decreto ministeriale e del regolamento concorrono a definire l'adempimento dell'obbligo professionale, ma non ne esauriscono la latitudine: così facendo si prefigura il rischio che tale indicazione possa indirettamente appesantire la procedura amministrativa a detrimento della celerità di esame in capo alla Cassa depositi e prestiti.

Valuti il Governo l'opportunità di modificare il testo specificando che il rispetto delle norme del decreto-legge, del decreto ministeriale e del regolamento, costituiscano un parametro prioritario e fondamentale nella valutazione della diligenza professionale di cui all'articolo 27, comma 12, del decreto-legge.



10) Valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto inserendo una disposizione che definisca le modalità di adeguamento degli statuti delle Società oggetto degli interventi del Patrimonio Destinato al fine di garantire l'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo nonché l'impegno delle Società a raggiungere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'organizzazione aziendale, inclusi i dirigenti, entro la fine del periodo di investimento del Patrimonio Rilancio, in particolare riducendo e gradualmente eliminando le disparità nel sistema retributivo e prevedendo l'attuazione della parità di genere come obiettivo dei sistemi di incentivazione per il *management*, predisponendo a tal fine le condizioni affinché sia possibile un meccanismo di monitoraggio degli impegni presi.

11) Valuti il Governo l'opportunità di individuare modalità volte a garantire l'effettivo coinvolgimento del Parlamento nella definizione degli specifici interventi del Patrimonio Destinato volti a perseguire gli obiettivi fissati sia dalla norma primaria che dal decreto di attuazione, in modo tale da assicurare la massima condivisione delle misure adottate e il perseguimento delle logiche ispiratrici di detti interventi, anche attraverso la definizione di un modello di monitoraggio periodico. A tal fine valuti, il Governo l'opportunità di prevedere che Cassa Depositi e Prestiti presenti alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, trimestrale fino a settembre 2021 e semestrale per gli anni successivi, sull'andamento periodico degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo del Patrimonio Destinato, anche in considerazione dell'evolversi della crisi economica e sanitaria.

12) La Commissione sollecita l'adozione del decreto del ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 18-ter dell'articolo 27 del decreto-legge «Rilancio», al fine di rendere operativi gli investimenti dei risparmiatori sul conto corrente di tesoreria centrale su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato.

La Commissione, rimette poi alla valutazione del Governo le seguenti raccomandazioni:

a) All'articolo 12 comma 1, lettera a) lo schema di decreto specifica le condizioni economiche previste per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati indicando il 1° gennaio 2020 quale data per definire il tasso base di remunerazione da applicare: appare opportuno per coordinamento e omogeneità eliminare tale riferimento equiparando le condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati rispetto agli altri strumenti nell'ambito del *Temporary framework*.

b) In relazione all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2, al punto 2.8, inserire anche un riferimento ai parchi a tema, strutture di intrattenimento collettivo; al punto 2.10, un riferimento alle società di gestione delle sale cinematografiche;

c) Per assicurare al testo la massima chiarezza normativa e evitare interpretazioni non univoche, in un contesto operativo caratterizzato da tempestività e efficacia allo stesso tempo, valuti il Governo di specificare

la disposizione dell'articolo 25, rispetto all'operatività istruttoria del Patrimonio destinato, premettendo il seguente periodo «Il Patrimonio Destinato opera quanto più possibile secondo criteri oggettivi basati sulla tempestività e completezza delle richieste a tal fine....»

d) In merito alla risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato e il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato come sanzione per la non veridicità delle dichiarazioni autocertificate, tenuto conto che l'articolo 27 del decreto legge n. 34 demanda al decreto ministeriale l'individuazione del recesso in deroga agli articoli 2437 e ss. del codice civile, valuti il governo l'opportunità di modificare l'articolo 27, comma 7 aggiungendo in fine «anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile».

e) In merito all'articolo 28, atteso che i controlli sulle imprese beneficiarie costituiscono un presidio ineludibile in particolare per i controlli antimafia, si suggerisce di introdurre una modifica che tenga conto dell'efficacia dei controlli *ex post* per una percentuale non inferiore al 20 per cento del totale delle imprese beneficiarie. Articolo 28, comma 1: «Il Regolamento del Patrimonio Destinato definisce un sistema di controlli, anche successivi e a campione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per tutta la durata del contratto, garantendo una copertura annuale pari ad almeno il 20 per cento del totale delle imprese beneficiarie».

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Lunedì 28 dicembre 2020

**Plenaria****174<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica che gli è pervenuta la richiesta di prevedere un tempo maggiore per l'approfondimento della proposta di nomina n. 70 e chiede la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione.

Il sottosegretario MARGIOTTA ritiene che sussistano tutti gli elementi per procedere ad un voto favorevole della proposta, ma che se i Gruppi parlamentari manifestano la necessità di un rinvio, il Governo non potrà che prenderne atto.

Il senatore DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*), in qualità di relatore della proposta di nomina in questione, afferma di essere pronto a formulare già nella seduta odierna un parere contenente delle osservazioni di cui dà brevemente conto, ma che se i componenti della Commissione ritengono opportuno un maggiore approfondimento non c'è motivo di opporsi al rinvio.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) afferma che il suo Gruppo è a favore del rinvio.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di non comprendere il motivo del rinvio, considerato che il Governo ha dichiarato che sussistono tutti gli elementi per procedere alla votazione. Ritiene poi che debba essere approfondita la possibilità di inserire osservazioni nei pareri resi nell'ambito di procedure di nomina.

Il sottosegretario MARGIOTTA ribadisce che se i Gruppi convergeranno sulla richiesta di rinvio, il Governo concederà alla Commissione il maggior tempo richiesto.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la proposta di rinvio debba essere messa ai voti, ma chiede che venga altresì rinviato il seguito dell'esame della proposta di nomina n. 72, analogamente a quanto già avvenuto alla Camera dei deputati.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) chiede se il rinvio della proposta di nomina n. 70 possa comportare una rivalutazione della stessa da parte del Governo, perché, in caso contrario, non avrebbe senso rinviare.

Il sottosegretario MARGIOTTA ribadisce che il Governo, avendo presentato la proposta, non può che ribadire la sua intenzione di procedere, ma che è disponibile ad accogliere la richiesta avanzata dalla Commissione di un tempo maggiore di approfondimento della proposta di nomina n. 70.

Il Governo è invece contrario ad un eventuale rinvio della proposta di nomina n. 72, in quanto ciò che è avvenuto alla Camera costituisce un caso specifico che non dovrebbe comportare ulteriori conseguenze sull'esame parlamentare.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), premesso che il suo Gruppo, indipendentemente da come si scioglierà il nodo del rinvio, voterà contro le proposte di nomina, ritiene comunque inaccettabile che in sede parlamentare ci si occupi di vicende non ancora chiarite in maniera definitiva.

Il senatore DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*) chiarisce che il problema sono le eventuali ripercussioni sull'attività amministrativa dell'ente.

Il PRESIDENTE ricorda a tutti che non si sta affrontando il merito del provvedimento, ma una proposta di rinvio della trattazione.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) osserva che anche il relatore della proposta di nomina n. 70 ha condiviso l'esigenza di un approfondimento e che quindi il suo Gruppo appoggia la proposta di rinvio.

Per quanto concerne invece la proposta di nomina n. 72, non ci sono preclusioni da parte del PD a procedere alla votazione già nella seduta odierna.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) afferma che anche per il Movimento 5 Stelle non ci sono problemi a procedere alla votazione della proposta di nomina n. 72 nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di nomina n. 70, che risulta approvata.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), preso atto di quanto affermato dal senatore D'Arienzo sull'assenza di preclusioni del Partito Democratico a procedere sulla proposta di nomina n. 72, dichiara che il Gruppo della Lega non si oppone a che tale proposta sia esaminata nella seduta odierna.

Così resta stabilito.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del dottor Mario Sommariva a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure orientale (n. 71)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il relatore ASTORRE (*PD*), alla luce del *curriculum* del candidato e di quanto emerso nel corso dell'audizione, formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*), ritenendo che dal *curriculum* e dall'audizione sia emersa la grande esperienza del candidato, annuncia il suo voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE (*PD*), BATTISTONI (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Barachini), BARBONI (*FIBP-UDC*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), CIOFFI (*M5S*), COLTORTI (*M5S*), CORTI (*L-SP-PSd'Az*), D'ARIENZO (*PD*), DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*), DI GIROLAMO (*M5S*), FEDE (*M5S*), LUPO (*M5S*), PAROLI (*FIBP-UDC*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), RICCIARDI (*M5S*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*), SANTILLO (*M5S*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), GRIMANI (*IV-PSI*) (in sostituzione della senatrice Sudano) e VONO (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 17 voti favorevoli e 3 voti contrari.

**Proposta di nomina del dottor Sergio Prete a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (n. 72)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre.

La relatrice VONO (*IV-PSI*), alla luce del *curriculum* del candidato e di quanto emerso nel corso dell'audizione, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice. Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE (*PD*), BATTISTONI (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Barachini), BARBONI (*FIBP-UDC*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), CIOFFI (*M5S*), COLTORTI (*M5S*), CORTI (*L-SP-PSd'Az*), D'ARIENZO (*PD*), DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*), DI GIROLAMO (*M5S*), FEDE (*M5S*), LUPO (*M5S*), PAROLI (*FIBP-UDC*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), RICCIARDI (*M5S*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*), SANTILLO (*M5S*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), GRIMANI (*IV-PSI*) (in sostituzione della senatrice Sudano) e VONO (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 12 voti favorevoli, 4 voti contrari, 1 scheda bianca e 3 astenuti.

**Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Tunnel Euralpin Lyon Turin S.A.S. (TELT), per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (n. 221)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice VONO (*IV-PSI*) che ricorda di avere già anticipato da qualche giorno a tutti i componenti della Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Il senatore ASTORRE (*PD*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara che i senatori del Movimento 5 Stelle non parteciperanno al voto e chiede al Presidente di essere autorizzato ad allegare agli atti la dichiarazione di voto per conto del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE autorizza il senatore Cioffi a depositare la dichiarazione di voto, in vista della sua pubblicazione in allegato.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo apprezzamento per il fatto che lo schema di parere della relatrice contenga anche un riferimento alle compensazioni.

Il senatore DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*) annuncia il suo voto favorevole, specificando che, considerata la particolare natura del Gruppo Misto, si tratta di una dichiarazione effettuata a titolo personale.

Il sottosegretario MARGIOTTA sottolinea che lo schema di parere della relatrice non solo contiene un riferimento alle compensazioni, ma anche a un accordo con la Regione Piemonte, come è giusto che sia quando le istituzioni lavorano insieme per un medesimo obiettivo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 221**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e *Tunnel Euralpin Lyon Turin* S.A.S. (TELT), per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (n. 221),

premesso che:

la Torino-Lione è inquadrata nell'ambito delle reti trans-europee (TENs) che mirano a favorire l'interconnessione delle reti infrastrutturali nazionali e la loro interoperabilità;

dal 2001 e fino al 23 febbraio 2015, data di approvazione del nuovo statuto societario di TELT, i rapporti per la gestione degli investimenti e delle relative risorse finanziarie del progetto Torino-Lione erano inseriti nel contratto di programma – Parte investimenti stipulato fra RFI (gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nonché azionista unico per la parte italiana di LTF) e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT);

l'accordo italo-francese del 29 gennaio 2001 ha indicato in un promotore, posto sotto il diretto controllo dei gestori delle infrastrutture dei due Paesi, il soggetto responsabile per la realizzazione degli studi, delle ricognizioni e dei lavori preliminari della Nuova Linea Torino-Lione (di seguito abbreviata in NLTL);

le modifiche operative e societarie (trasformazione di LTF in TELT e trasferimento della partecipazione da RFI a FS) conseguenti all'Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012, hanno portato all'esclusione del progetto dall'aggiornamento 2015 al contratto di programma 2012-2016, stipulato il 23 ottobre 2015 (tra MIT e RFI);

nell'aggiornamento 2015 del contratto di programma 2012-2016 (sottoscritto l'8 agosto 2014) veniva specificato che, in esito alla ratifica dell'Accordo italo-francese del 2012, la gestione dell'intervento sarebbe stata oggetto di specifico contratto di programma con la partecipazione fra i soggetti sottoscrittori del nuovo Promotore Pubblico, poi denominato TELT;

a seguito delle novità derivanti dall'applicazione degli accordi intergovernativi sopra richiamati e vista la necessità di definire compiutamente il sistema giuridico/amministrativo dei ruoli, delle responsabilità e degli impegni degli enti coinvolti nel progetto, in accordo a quanto già previsto dalla legge di stabilità 2016, occorre procedere alla stipula del



contratto di programma fra il MIT, FS e TELT, per il periodo 2015-2029, al fine di disciplinare gli obblighi intercorrenti tra le Parti in relazione agli investimenti e alle relative risorse finanziarie, nonché a quelli inerenti la realizzazione dell'opera;

la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che «nelle more della stipulazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Ferrovie dello Stato italiane Spa, le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sono direttamente trasferite alla società Ferrovie dello Stato italiane Spa.»;

anche tale legge presuppone, quindi, la stipulazione di uno specifico contratto di programma. Coerentemente con quanto stabilito sul punto dal pregresso contratto di programma RFI – MIT 2012-2016, lo specifico contratto in parola deve essere sottoscritto da tutte e tre le parti impegnate, ciascuna secondo le proprie competenze, nella realizzazione dell'opera, vale a dire MIT, FSI e TELT che, sulla base del citato Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012 (articolo 6.2), in qualità di Promotore ha la qualifica di gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera, con rilevanti compiti in materia di progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura medesima;

tale contratto è uno dei passaggi chiave previsti nel programma realizzativo sottoscritto dagli Stati con l'Unione europea e costituisce anche la preconditione per un positivo avvio del nuovo negoziato europeo per il contributo UE (annunciato fino al 55 per cento) per la tranche più consistente dei lavori del tunnel di base;

la legge n. 1 del 5 gennaio 2017 ha ratificato i seguenti trattati: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino- Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, che ha come unico oggetto «l'avvio dei lavori definitivi della Sezione Transfrontaliera della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione»; b) Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo;

alle condizioni date, solo il Parlamento potrebbe assumere una decisione diversa sulla realizzazione della nuova tratta ferroviaria Torino-Lione, considerato che le leggi a sostegno sono state adottate proprio del Parlamento;

in data 13 febbraio 2018, con nota n. 5452, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istruito lo schema di contratto di programma per la prima seduta utile del CIPE per relativo esame;

in data 28 febbraio 2018 il CIPE ha espresso parere favorevole con raccomandazioni sullo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e

*Tunnel Euralpin Lyon Turin S.A.S. (TELT)* con delibera n. 6 pubblicata in G.U. n. 124 il 30 maggio 2018;

le raccomandazioni sono state recepite nel testo del contratto di programma sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari;

considerato che:

i contratti di finanziamento sono già stati sottoscritti con la Commissione europea (Grant Agreement – CEF 2014-2019);

la Commissione Intergovernativa Italia Francia (CIG) per il nuovo collegamento ferroviario Torino Lione ha in corso tutte le attività assegnate dai trattati internazionali, ovvero la crono-programmazione dei lavori assegnati al Promotore Pubblico Binazionale (TELT) per la realizzazione dell'opera (gare d'appalto), lo stato della negoziazione in corso con INEA sul programma Grant Agreement – CEF 2015-2021, l'attualizzazione al 31 dicembre 2018 del costo di realizzazione (certificato al 2012), la verifica dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento contratti (misure per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);

lo schema di contratto riporta il costo degli interventi e il quadro completo delle risorse disponibili sulle diverse fonti nazionali e comunitarie. Le disponibilità complessive ammontano a circa 3.632,33 milioni di euro;

tali risorse garantiscono la completa copertura finanziaria della fase di studi ed indagini geognostiche (del costo di 739,71 milioni di euro) e dei lotti costruttivi 1 e 2 (rispettivamente del costo di 2.563,70 milioni di euro e 328,92 milioni di euro). Inoltre sono garantite le coperture finanziarie pari a 32,13 milioni di euro per le opere e misure compensative di Priorità 2;

i fabbisogni residui, complessivamente pari a 2.738,84 milioni di euro, sono relativi al finanziamento dei restanti lotti costruttivi 3, 4 e 5 (rispettivamente del costo di 1.274,32 milioni di euro, 414,68 milioni di euro e 992,58 milioni di euro) e delle ulteriori opere compensative previste dalla delibera CIPE 67/2017 (57,26 milioni di euro);

delle disponibilità complessive, 2.966,76 milioni di euro sono a valere su fonti nazionali e 665,57 milioni di euro sono a valere su fonti comunitarie;

il progetto per la realizzazione della Nuova Torino-Lione infatti è sin dal 2001 inserito nei programmi di finanziamento dell'Unione europea finalizzati alla realizzazione della Rete Trans europea dei Trasporti (TEN-T Network);

il cofinanziamento europeo assegnato all'intervento, nei tre cicli di pianificazione TEN-T 2001-2006, TEN-T 2007-2013 e CEF 2014-2020, è complessivamente pari a 665,57;

in particolare, a chiusura del programma TEN-T 2001-2006, sono stati incassati da LTF contributi europei per 87,51 milioni di euro. A chiusura del programma 2007-2013 sono stati incassati da LTF e poi da TELT contributi europei per 126,80 milioni di euro;

relativamente, invece, al Programma CEF 2014-2020 le attività sono in pieno svolgimento e regolate dal *Grant Agreement* n. INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 sottoscritto il 25 novembre 2015 fra lo Stato italiano, lo Stato francese e l'UE per l'attuazione dell'azione «*Cross Border Section of the New Lyon-Turin Rail Link – Montcenis Base Tunnel (TBM) – 2014-EU-TM-0401-M*». Con il programma in questione, sono assegnate sovvenzioni a valere sulla quota italiana fino ad un massimo di 451,26 milioni di euro sugli 813,78 milioni di euro complessivi accordati;

le attività ammesse alla sovvenzione comunitaria fanno riferimento sia alla fase di studi e opere geognostiche (123,40 milioni di euro) sia ai lavori (327,86 milioni di euro);

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha firmato in data 14 aprile 2020 con la Commissione europea, e precisamente con l'Agenzia INEA, l'*Amendment* n. 1 al *Grant Agreement* 2015 – 2019, che ha prorogato il contributo finanziario europeo per la realizzazione dell'opera fino al 31 dicembre 2022, non modificando gli importi complessivi;

lo schema di CdP fotografa lo stato della programmazione finanziaria al tempo della sua redazione (febbraio 2018). Il tempo intercorso tra la redazione del documento ed il suo perfezionamento (in questo caso la fase di espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari) pur disallineando la programmazione finanziaria, non altera i valori assoluti in termini di costo certificato e di contributi europei;

il Patto del Territorio relativo all'area interessata dalla sezione transfrontaliera (sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa-Bussoleno in Italia), che contiene le opere e misure compensative nonché gli importi relativi per i Comuni nei quali tali opere e misure compensative potranno essere attuate, è stato sottoscritto dal Commissario di Governo, dalla Regione Piemonte e dal Promotore Pubblico (TELT) e che è già stato predisposto e condiviso il primo programma delle opere compensative ai sensi della delibera CIPE n. 30 del 21 marzo 2018, trasmesso il 14 febbraio 2019 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al CIPE;

tenuto conto che:

la nuova linea Torino-Lione costituisce lo snodo centrale del Corridoio Mediterraneo e consentirà di: contribuire allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto europeo; trasferire in modo significativo il trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia; aumentare il volume del traffico passeggeri; ridurre la distanza tra Milano e Lione, Parigi, Barcellona, Londra, Madrid, Bruxelles, dando conseguente impulso anche al trasporto passeggeri (EU come nuovo mercato domestico con liberalizzazione disposta dal 4° Pacchetto Ferroviario);

lungo il Corridoio Mediterraneo, oltre quelli relativi alla sezione nazionale del collegamento Torino-Lione, sono di rilevanza assoluta per l'Italia una serie di interventi nel territorio italiano che verranno realizzati

da RFI per un valore totale di circa 18 miliardi di euro (ad oggi finanziati per circa 7,5 miliardi di euro);

la tratta nazionale dell'opera che insiste sul territorio italiano prevede interventi per un costo complessivo di circa 1,9 miliardi di euro a cura di RFI e a valere sul contratto di programma – Parte investimenti fra RFI e MIT e che tali interventi mirano a liberare il nodo di Torino, a beneficio del traffico passeggeri, e ad aumentare la competitività del trasporto merci su ferro dando ulteriore sviluppo ai relativi transiti sul Corridoio Mediterraneo;

la sottoscrizione del contratto di programma è il presupposto per l'attivazione delle risorse di co-finanziamento da parte dell'Unione europea che, potrà aumentare la propria contribuzione fino al 50 per cento cui si dovrà aggiungere un ulteriore 5 per cento concesso grazie alla governance binazionale tra i due Stati;

al momento sono stati realizzati circa 30 km di gallerie, su un totale di 162 che sarebbero necessari per completare l'opera, e sono stati realizzati i primi 9 del tunnel di base su un totale di 57,5 chilometri, di cui 45 in Francia e 12,5 in Italia;

la sospensione dei lavori costituirebbe un rilevante onere per lo Stato per il ripristino e la messa in sicurezza dei tunnel già realizzati e potrebbe causare un contenzioso internazionale per la restituzione delle somme spese nonché la violazione degli impegni assunti e contrattualizzati con l'UE con il *Grant Agreement* con relativa perdita di finanziamento e danno erariale;

tutto quanto sopra premesso,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) assicurare che, nell'ambito degli obblighi previsti dallo schema di CdP, all'atto della firma dovrà essere tempestivamente inviato al MIT un aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e della tabella delle fonti e degli impieghi;

2) considerare che lo schema di CdP in oggetto attiene alla realizzazione dell'opera di competenza del Promotore Pubblico e la regolazione della successiva fase di gestione dell'infrastruttura, in vista della sua messa in esercizio, dovrà essere oggetto di apposito strumento regolatorio;

3) valutare la possibilità di una convenzione tra TELT e Regione Piemonte per consentire la rapida attribuzione dei fondi compensativi – oltre ad eventuali aggiornamenti integrativi – previsti nello schema di CdP.

## DICHIARAZIONE DI VOTO DEL SENATORE CIOFFI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 221

Esaminato lo Schema di Contratto di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. (FSI) e *Tunnel Euralpin Lyon Turin* (TELT) S.a.s., per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (atto del Governo n. 221);

rilevato che il Contratto rappresenta un atto fondamentale per la definizione dei futuri rapporti tra Italia e Francia nella gestione dell'infrastruttura, e costituisce altresì il perimetro dei processi e delle procedure che regoleranno, negli anni a venire, i rapporti tra lo Stato italiano, TELT ed il Gruppo FS;

ritenuto che il Contratto di programma deve assicurare, nel rispetto della Costituzione, degli Accordi tra Italia e Francia e della normativa eu-rounitaria, la massima salvaguardia dell'interesse pubblico e della collettività;

ricordato che lo Schema di Contratto ha ricevuto il parere favorevole del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera 28 febbraio 2018, n. 6, registrata, ai sensi di legge, dalla Corte dei Conti;

rilevato che sulla base dell'accordo intergovernativo del 29 gennaio 2001, ratificato con legge 27 settembre 2002, n. 228, la realizzazione della linea in questione, nonché gli studi, le ricognizioni e i lavori preliminari, sono stati affidati alla società promotrice dell'intervento denominata *Lyon Turin Ferroviaire* S.a.s. – LTF, partecipata in quote paritarie da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) e *Réseau Ferré de France* (RFF);

rilevato che, sulla base dell'Accordo del 2012 tra Italia e Francia, LTF si è ridenominata *Tunnel Euralpin Lyon Turin* (TELT) S.a.s. e che – a seguito della cessione delle partecipazioni da parte di RFI S.p.a. a FSI S.p.a. – TELT è attualmente partecipata per il 50% dallo Stato francese e per il 50% da Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) S.p.a., come chiarito dalla relazione illustrativa dello Schema di Contratto di programma trasmessa dal MIT;

rammentato che con il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è stata recepita la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico europeo, e che la successiva direttiva (UE) 2016/2370, recepita con decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, ha modificato la direttiva 2012/34/UE introducendo importanti novità in ordine al rafforzamento dell'indipendenza e dell'imparzialità del gestore dell'infrastruttura con

specifico riferimento alle imprese integrate verticalmente, fissando, tra l'altro, l'obiettivo di scongiurare i conflitti di interesse e di garantire a tutte le imprese un accesso non discriminatorio al mercato, al fine di garantire una gestione più equa ed efficiente della rete, rafforzando il ruolo dei gestori dell'infrastruttura per quanto riguarda il controllo di tutte le funzioni centrali della rete ferroviaria e stabilendo l'indipendenza operativa e finanziaria dei gestori dell'infrastruttura da tutti gli operatori che forniscono servizi di trasporto ferroviario;

considerato che lo Schema di Contratto in esame, disciplinato ai sensi dell'articolo 15, del DLgs n.112/2015, si pone in contrasto con le direttive sopra citate, in quanto stipulato tra lo Stato, il Promotore pubblico-gestore dell'infrastruttura ferroviaria da realizzare (TELT S.a.s.) e la holding FSI S.p.a., in difetto di una articolata definizione delle misure volte a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di indipendenze, imparzialità e trasparenza dell'attività del gestore, di cui agli artt. 11, 11-*bis*, 11-*ter*, 11-*quater*, 11-*quinqies*, 11-*sexies* del D.Lgs. n. 112/2015, come introdotti dal D.Lgs. n. 139/2018;

considerato che l'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2015, rubricato «Indipendenza del gestore dell'infrastruttura» stabilisce tra l'altro che «Il gestore dell'infrastruttura (...) è un'entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa (...) Nessuna entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale può esercitare un'influenza determinante sulle decisioni del gestore dell'infrastruttura relative alle funzioni essenziali. (...) Un'impresa ferroviaria o qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale non può esercitare un'influenza determinante sulle nomine e sulla rimozione dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali. (...) Nelle imprese a integrazione verticale, i membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non ricevono alcuna retribuzione basata sui risultati da altra entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale né premi legati ai risultati economico-finanziari di specifiche imprese ferroviarie»;

considerato che l'art. 11-*bis* del D.Lgs. n. 112/2015, rubricato «Imparzialità del gestore dell'infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione» stabilisce tra l'altro che «I responsabili dell'adozione di decisioni relative alle funzioni di gestione del traffico e pianificazione della manutenzione agiscono in maniera trasparente e non discriminatoria e la loro imparzialità non deve essere soggetta ad alcun conflitto di interesse».

considerato inoltre che FSI S.p.a. non riveste il ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (demandato a RFI S.p.a.), ma bensì il ruolo di operatore, e considerato altresì che FSI S.p.a. detiene il 50% delle partecipazioni in TELT S.a.s., soggetto su cui dovrebbe esercitare, ai sensi dello Schema di Contratto di Programma, funzioni di vigilanza e controllo (cfr. art 4, comma 2 del Contratto di Programma); considerato

che quanto appena osservato mina il principio di imparzialità e indipendenza sancito dalle Direttive europee avuto riguardo all'utilizzo dell'infrastruttura, e pone FSI S.p.a. – al contempo soggetto proprietario al 50% di TELT S.a.s. e soggetto chiamato a vigilare sulla medesima – in conflitto di interesse in sede di espletamento delle funzioni di vigilanza su TELT S.a.s.;

rilevato altresì che lo Schema di Contratto non tiene in considerazione l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ai sensi del quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa l'organismo di regolazione (Autorità di Regolazione dei Trasporti) e le parti interessate sul contenuto del contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto per eventuali osservazioni, e che allo stato il testo dello Schema di Contratto di programma, non reca indicazione dell'acquisizione di formale parere scritto da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (vd. pag. 8 dello Schema di Contratto);

considerato inoltre che dalle audizioni svoltesi presso la VIII Commissione sullo Schema di Contratto sono emerse numerose criticità sotto il profilo giuridico, regolatorio, contrattuale nonché della finanziabilità e sostenibilità economica dell'opera;

preso atto che, sotto il profilo regolatorio e della tutela giurisdizionale, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), durante l'audizione presso le Commissioni parlamentari Lavori pubblici Senato e Trasporti Camera, il giorno 10 dicembre u.s., citando l'Accordo del 30 gennaio 2012 tra Italia e Francia, sulla sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ha fatto notare che: «eventuali reclami avverso decisioni del promotore riguardanti la sezione transfrontaliera dell'opera o la linea storica del Fréjus devono essere presentati dinanzi all'organismo di regolazione francese, cui compete l'emanazione della decisione, da prendersi di comune accordo con l'organismo di regolazione italiano (paragrafo 9.4.3). Questa disposizione condiziona quella successiva in materia di tutela giurisdizionale (paragrafo 9.4.4), a norma della quale le decisioni dell'organismo di regolazione possono essere impugnate presso il tribunale dello Stato cui tale organismo appartiene. Ne consegue che, per le questioni inerenti alla sezione transfrontaliera dell'opera ed alla linea storica del Fréjus, il giudice competente parrebbe essere quello francese, posto che – come detto – la decisione regolatoria in tali casi è assunta dall'organismo di regolazione francese. Per quanto attiene alla sezione transfrontaliera ed alla linea storica del Frejus emerge quindi, in partenza, un quadro convenzionale che, soprattutto a seguito dell'intervenuta adozione della Direttiva Recast, appare sbilanciato a sfavore dell'Italia, del suo sistema giurisdizionale di tutela e dell'organismo di regolazione»;

considerato inoltre che la clausola di risoluzione delle controversie di cui all'art. 9 del Contratto di programma – che introduce una procedura di composizione amichevole dei contenziosi e che fissa, in caso di insuccesso di detta procedura, la competenza del Foro di Roma – pone proble-

matiche di raccordo con la clausola compromissoria prevista dall'art. 27.1, lett. b) dell'Accordo del 2012, secondo cui «Un tribunale arbitrale è costituito per risolvere (...) le controversie tra le Parti, o tra il Promotore pubblico e una delle Parti, derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo, che non siano state risolte per via negoziale entro tre mesi dall'insorgere della controversia», tenuto conto che tra le parti del Contratto di programma figurano appunto il MIT (espressione dello Stato italiano) e TELT (Promotore pubblico ai sensi dell'Accordo del 2012), e che potrebbe risultare in concreto difficile distinguere se una controversia tra lo Stato italiano e TELT riguardi «le clausole contrattuali» e/o «le modalità di esecuzione dei servizi e attività previsti nel presente contratto» ovvero la interpretazione dell'Accordo del 2012;

tenuto conto altresì che l'Autorità, a fronte di un quadro evidentemente poco trasparente, ha suggerito che: «l'accordo andrebbe quanto meno integrato con un protocollo che definisca i termini della cooperazione tra gli organismi di regolazione italiano e francese in ordine alla definizione dei principi e criteri che il promotore pubblico è tenuto ad applicare nell'allocazione della capacità e nella determinazione e riscossione dei canoni, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva Recast in ordine alle c.d. «funzioni essenziali» del gestore dell'infrastruttura»;

considerato inoltre che:

l'articolo 3, comma 1, del Contratto di programma, recita «La validità del presente Contratto decorre dalla sottoscrizione e la relativa scadenza è fissata al 31 dicembre 2029, o comunque fino all'ultimazione e messa in esercizio dell'Opera. In ogni caso, per consentire la continuità nella realizzazione delle opere cui esso si riferisce, evitando l'interruzione – anche temporanea – nei rapporti tra le parti, la validità del presente Contratto è da intendersi prorogata fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto con medesimo oggetto»;

prevedere una automatica proroga sine die è in contrasto con tutte le fonti primarie del diritto applicabili *ratione materiae*, con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97, commi 1 e 2, della Costituzione, segnatamente in assenza di qualsivoglia sanzione o penale a carico del Promotore pubblico nel caso in cui gli obblighi contrattuali dedotti nel Contratto di programma non siano rispettati e portati a compimento entro il termine di scadenza del Contratto medesimo;

l'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, impone che ai contratti di finanziamento, da parte di uno Stato membro, in favore del gestore della infrastruttura ferroviaria, siano applicati i principi e parametri fondamentali di cui all'allegato V, che a sua volta, all'articolo 7, impone tassativamente «la durata convenuta del contratto»;

il II allegato del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevede, all'articolo 7, il requisito della durata convenuta del contratto;

la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti destinati alla realizzazione



di opere pubbliche, sono imposte anche dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, articolo 30, comma 9, lettera g), che prevede «un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

in contrasto con la regolamentazione sopra richiamata, l'articolo 7 del Contratto di programma, pur rubricato «Valutazione performance e inadempimenti delle parti», non stabilisce sanzioni o penali contrattuali a carico del Promotore e di FSI nell'ipotesi di eventuali ritardi e/o del mancato raggiungimento degli obiettivi prestabiliti (c.d. «milestone critiche»), così che l'apparato valutativo della performance appare privo di precise misure sanzionatorie dell'inadempimento.

considerato inoltre, quanto al finanziamento ed alla sostenibilità economica dell'opera, che l'art. 16 dell'Accordo del 2012 tra Italia e Francia al comma 2 stabilisce che: «La disponibilità del finanziamento sarà una condizione preliminare per l'avvio dei lavori delle varie fasi della parte comune italo-francese della sezione internazionale» e che tuttavia risulta che allo stato il finanziamento necessario non sia interamente disponibile, e nello Schema di Contratto di programma non è chiarito che l'avvio dei lavori è condizionato alla previa disponibilità del correlativo finanziamento;

considerato ancora, quanto al finanziamento ed alla sostenibilità economica dell'opera, che il costo totale dell'opera è di 9.630,25 milioni di euro da ripartire tra Italia, Francia e Unione europea. La quota italiana è pari a 5.574,21 milioni di euro, quella francese a 4,046 milioni di euro. Con un contributo europeo pari al 40 per cento, la quota italiana si abbasserebbe a 3.345,54 milioni di euro e quella francese a 2.432,6 milioni di euro. Ad oggi l'Italia ha stanziato 2.564.758.613 euro. L'incertezza sul quantum che sarà realmente impegnato per la parte europea rende incerta la stima della copertura dei costi attraverso il pagamento del pedaggio, anche in virtù della circostanza per cui attualmente non è possibile prevedere il traffico atteso sull'infrastruttura;

considerato che gli oneri economici dell'opera potrebbero quindi essere posti a carico delle imprese ferroviarie passeggeri e merci che decideranno di utilizzare l'infrastruttura in questione, oppure sull'intera infrastruttura nazionale che costituisce l'origine/destinazione del traffico di adduzione alla tratta Torino-Lione. O ancora, potrebbe essere necessario un ulteriore intervento di sostegno pubblico che riduca l'onere complessivo da coprire con il pedaggio;

valutato che, come sottolineato dall'ART durante la succitata audizione, «l'eventuale copertura con il pedaggio dell'intero ammontare di un importo così significativo, pur in un orizzonte temporale di lunghissimo termine, potrebbe presentare problemi di sostenibilità per i mercati dei servizi che intendessero utilizzare l'infrastruttura, ed in particolare per quello dei servizi di trasporto internazionale delle merci»;

valutato che un'ulteriore ipotesi di copertura dei costi dell'infrastruttura potrebbe essere quella del ricorso a meccanismi di attribuzione degli oneri che evidenziano la relazione tra l'infrastruttura in questione

e la rete ferroviaria nazionale, in tal caso l'onere residuo da finanziare sarebbe ripartito su un volume di traffico molto maggiore;

rilevato che il dossier trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla VIII Commissione appare manchevole degli approfondimenti prescritti dal D.Lgs. n. 228/2001 (cosiddetta «valutazione ex ante»), in contrasto con le apposite «Linee Guida» adottate dal Ministero medesimo (cfr. regolamento MIT del 1° giugno 2017);

considerato ancora che l'articolo 4 dell'Accordo del 2012 (ratificato con Legge n. 71/2014), riprendendo e specificando la previsione di cui all'articolo 3 del precedente Accordo del 2001 (ratificato con Legge n. 228/2002) stabilisce che le opere afferenti alla «Parte comune italo-francese» della linea ferroviaria «saranno realizzate in diverse fasi funzionali», laddove l'art. 3 della Legge n. 1/2017 (di ratifica dell'Accordo del 2015) – senza richiamare alcuna norma riconducibile alla volontà negoziale espressa dalle parti contraenti (Repubblica Italiana e Repubblica Francese) nell'Accordo del 2015 o nelle precedenti intese – viceversa prescrive, in senso diametralmente opposto alla volontà delle Parti contraenti degli Accordi, ed in maniera divergente rispetto all'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 («Codice dei Contratti pubblici»), che l'opera venga realizzata per cosiddetti «lotti costruttivi», stabilendo che

«1. La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Opera», è realizzata con le modalità previste dall'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente».

ritenuto quindi che – indipendentemente dalle sopra evidenziate innumerevoli criticità dello Schema di Contratto di programma sotto il profilo giuridico, per contrasto con gli Accordi tra Italia e Francia e con le Direttive europee sulla regolamentazione del settore ferroviario – sotto l'aspetto economico e commerciale, al fine di consentire agli operatori economici di programmare le attività industriali di pertinenza, la sottoscrizione del Contratto di programma in discussione debba essere in ogni caso preceduta da una fase di adeguata informazione preventiva, a beneficio delle parti interessate e della cittadinanza, segnatamente per quanto riguarda la capacità dell'infrastruttura, le modalità ed i tempi di realizzazione e finanziamento, i costi per le imprese, gli utenti ed i consumatori;

tutto ciò premesso il gruppo Movimento 5 stelle non parteciperà al voto.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Lunedì 28 dicembre 2020

**Plenaria****152<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 209)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il presidente VALLARDI avverte che è stato trasmesso il testo ufficiale dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni: di conseguenza la riserva posta nell'assegnazione dell'atto può intendersi sciolta. Cede quindi la parola alla relatrice.

La relatrice FATTORI (*Misto*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*pubblicata in allegato*).

Interviene in dichiarazione di voto il senatore TARICCO (*PD*) che, nel preannunciare il voto favorevole proprio e del Gruppo, ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, che consente di delimitare con chiarezza i rispettivi ruoli dei soggetti portatori di interesse operanti nel sistema fitosanitario nazionale.

Anche la senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando l'importanza di evitare ogni forma di conflitto di interesse in favore della trasparenza.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritiene particolarmente importante la previsione contenuta nel parere riguardo all'incompatibilità tra le società scientifiche e le figure di controllo nonché riguardo alla partecipazione ai laboratori di riferimento previsti dall'articolo 13.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni viene posta in votazione e approvata all'unanimità.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 211)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il presidente VALLARDI avverte che è stato trasmesso il testo ufficiale dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni: di conseguenza la riserva posta nell'assegnazione dell'atto può intendersi sciolta. Cede quindi la parola al relatore.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), ringraziando i membri della Commissione per l'apporto fornito e in particolare il senatore Taricco per la fattiva collaborazione prestata.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MANTERO (*M5S*) che, nel condividere il contenuto delle premesse e delle osservazioni presenti nel parere, chiede di verificare la possibilità di trasformare le osservazioni in esso presenti in altrettante condizioni, in modo tale da dare maggiore rilievo al dibattito e alle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione agricoltura su tali tematiche.

La senatrice FATTORI (*Misto*) si associa alle considerazioni del senatore Mantero, ricordando che sulle tematiche prese in considerazione dal relatore nel parere la Commissione agricoltura si era espressa all'unanimità nella risoluzione sull'affare assegnato n. 200.

Il senatore TARICCO (*PD*) ringrazia il relatore per il lavoro di approfondimento svolto, con il quale vengono chiariti alcuni aspetti tecnici dello schema di decreto, si ribadisce la scelta effettuata dall'Italia in materia di coltivazione di OGM e si tutela il modello di agricoltura delineato anche con la risoluzione approvata il 28 luglio scorso dalla Commissione agricoltura.

La senatrice NATURALE (*M5S*) concorda con il senatore Mantero sulla opportunità di trasformare le osservazioni contenute nella proposta del relatore in altrettante condizioni, in modo tale da rendere ben definita e coerente la posizione italiana in materia di OGM.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere le considerazioni del senatore Mantero, presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*pubblicata in allegato*).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con condizioni viene approvata all'unanimità.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 212)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il presidente VALLARDI avverte che è stato trasmesso il testo ufficiale dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni: di conseguenza la riserva posta nell'assegnazione dell'atto può intendersi sciolta. Cede quindi la parola al relatore.

Il relatore TARICCO (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*pubblicata in allegato*).

La senatrice NATURALE (*M5S*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando in particolare l'importanza di un intervento diretto a tutelare il modello di agricoltura del Paese e, al tempo stesso, a sostenere i processi di ricerca e di sperimentazione.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con condizioni viene posta in votazione e approvata all'unanimità.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 208)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il presidente VALLARDI avverte che è stato trasmesso il testo ufficiale dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni: di conseguenza la riserva posta nell'assegnazione dell'atto può intendersi sciolta. Cede quindi la parola al relatore.

Il relatore LA PIETRA (*Fdl*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (pubblicata in allegato). Ringrazia tutti i Gruppi per l'apporto e in particolare i senatori Fattori e Taricco per l'aiuto fornito nella predisposizione del parere.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice FATTORI (*Misto*) che preannuncia il proprio voto favorevole rimarcando l'importanza della condivisione del lavoro all'interno della Commissione.

Anche la senatrice NATURALE (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea l'importanza del lavoro di squadra compiuto dalla Commissione.

Il senatore TARICCO (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritiene che vada segnalato positivamente il fatto di essere riusciti a trovare una sintesi condivisa tra tutti i Gruppi presenti in Commissione.

In senso analogo si esprime anche il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), che preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) si associa ai ringraziamenti rivolti al relatore, sottolineando come sia stato possibile trovare una convergenza tra i vari Gruppi grazie a un lavoro che si è svolto accogliendo l'apporto proveniente da più parti.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione che, votando tutti i pareri all'unanimità, dimostra convergenza sugli interessi dell'intero mondo agricolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con condizioni viene posta in votazione e approvata all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 209**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti europei n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante;

considerato che:

lo schema di decreto – che detta *ex novo* la disciplina nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi – contiene i seguenti aspetti chiave:

- definizione di una nuova organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e definizione dell'autorità unica e delle autorità competenti in materia;
- modifica del ruolo del Comitato fitosanitario nazionale e individuazione del Centro Difesa e Certificazione (CREA-DC) quale istituto nazionale di riferimento per il supporto scientifico e diagnostico;
- ridefinizione del ruolo e delle competenze e formazione del personale del servizio fitosanitario nazionale;
- definizione di nuova gestione delle emergenze fitosanitarie;
- realizzazione di un Sistema informativo nazionale per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario;
- razionalizzazione dei punti di ingresso frontaliere e definizione delle procedure di controllo ufficiale;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 7, laddove si prevede la partecipazione di alcune società scientifiche – chiamate ad apportare un notevole contributo operativo nell'ambito del Comitato Fitosanitario Nazionale – andrebbero previste per queste ultime norme di pubblicazione dei bilanci e di resoconti sui portatori di interessi a qualsiasi titolo, dal momento che le stesse non sono attualmente obbligate alla pubblicazione dei loro bilanci, con un difetto di trasparenza che in passato, in altri settori come quello sanitario, ha generato non pochi problemi in termini di potenziali conflitti di interesse;

2) andrebbe altresì prevista l'assoluta incompatibilità tra le stesse società scientifiche e le figure di controllo previste dagli articoli 19 e seguenti, nonché con la partecipazione a qualsiasi titolo ai laboratori di riferimento previsti dall'articolo 13. Analogamente andrebbe prevista l'incompatibilità tra gli aderenti a qualsiasi titolo ai laboratori di riferimento di cui all'articolo 13 e le figure di controllo previste dagli articoli 19 e seguenti;

3) andrebbe introdotta una normazione ancora più puntuale in merito al trattamento e all'uso dei dati previsti dall'articolo 27, comma 8, laddove si stabilisce che le società scientifiche, *de facto* enti di diritto privato, potranno avere accesso incondizionato ai dati destinati al comitato fitosanitario nazionale. Questo impone una condizione stringente di utilizzo e di riservatezza, prevedendo un impianto sanzionatorio aggravante in caso di mancato rispetto.



## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 211**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessò che,

lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti europei n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e n. 2017/625, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante;

premessò altresì che

lo schema di decreto costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e di commercializzazione di prodotti sementieri;

l'articolato del provvedimento è, principalmente, il risultato dell'accorpamento dei tre testi normativi di base attualmente in vigore (legge n. 1096 del 1971, decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e legge n. 195 del 1976), effettuato al fine di recepire l'evoluzione della normativa europea di settore e consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

considerato che

il settore sementiero è regolamentato a livello europeo da 12 direttive di base e da numerose disposizioni applicative. Le modifiche delle direttive di base che nel corso degli anni sono andate a modificare ed integrare la legge sementiera nazionale, sono state puntualmente recepite dall'Italia, che ha provveduto agli ultimi aggiornamenti proprio durante l'anno in corso;

rilevato che

nello schema di decreto in esame i riferimenti a varietà geneticamente modificate presenti agli articoli 7,10, 11 e 44, sono giustificati e motivati esclusivamente dalla necessità di redigere il testo in applicazione degli articoli 5-ter 5-bis e 5-septies della direttiva 68/193/CEE (che dispone che all'interno dei Registri debba essere istituita una apposita sezione per le varietà geneticamente modificate e che gli «Stati membri

provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica», avendo approvato il nostro Paese il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introduce in particolare il «Titolo III-bis LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE», ed essendosi avvalso dell'opt out rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

considerato altresì che

il 28 luglio 2020 in Commissione agricoltura al Senato è stata approvata una risoluzione all'affare assegnato n.200 sulle nuove biotecnologie in agricoltura, nella quale si rimarcava la necessità per il nostro Paese di normare e farsi promotore, anche a seguito della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, «per poter disciplinare in maniera diversa OGM e NBT, rimanendo però fermi sul fatto che gli OGM di vecchia generazione, se così possono essere definiti, rimanevano un elemento da mantenere sia staccato dalle NBT ma soprattutto lontano dalla nostra agricoltura», ed in ogni caso la necessità «di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime»;

considerato inoltre che

in ottemperanza alle decisioni prese dal Consiglio europeo, (decisione (UE) 2019/1905 del Consiglio dell'8 novembre 2019), la Commissione europea dovrà produrre, entro il 31 dicembre 2020, uno studio sulla base del quale sarà aggiornato il nuovo quadro giuridico europeo che regola la materia delle sementi, del quale l'Italia dovrà tenere debita considerazione;

ritenuta la necessità del richiamo alla sentenza «CURIA – SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) – 25 luglio 2018 – «Rinvio pregiudiziale – Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati – Mutagenesi – Direttiva 2001/18/CE – Articoli 2 e 3 – Allegati I A e I B – Nozione di «organismo geneticamente modificato» – Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente e considerati sicuri – Nuove tecniche e nuovi metodi di mutagenesi – Rischi per la salute umana e l'ambiente – Margine discrezionale degli Stati membri in fase di trasposizione della direttiva – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Varietà di piante rese resistenti agli erbicidi – Articolo 4 – Ammissione nel catalogo comune delle varietà geneticamente modificate ottenute mediante

mutagenesi – Requisito in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente – Esenzione»;

osservato che il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, intende: riconoscere l'enorme contributo degli agricoltori nella conservazione delle colture che alimentano il pianeta; stabilire un sistema globale che consenta agli agricoltori, ai selezionatori di materiale vegetale e ai ricercatori di accedere facilmente e gratuitamente al materiale genetico vegetale; assicurare che i vantaggi provenienti dal miglioramento vegetale o dall'uso di biotecnologie siano condivisi con i Paesi di origine del materiale;

in particolare, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del citato trattato internazionale, i Paesi contraenti devono adottare apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori fra le quali: tutelare le conoscenze tradizionali che presentano interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; riconoscere il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; riconoscere il diritto di partecipare al processo decisionale a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in coerenza alle considerazioni espresse in premessa e alla luce delle caratteristiche del nostro Paese si ritiene necessario prevedere di inserire nelle premesse dello schema di decreto in esame un riferimento al decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera b), «Titolo III-bis LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE», e alla scelta attuata da nostro Paese di un sostanziale *opt-out* rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

per ribadire la natura del richiamo alle «varietà geneticamente modificate» nel provvedimento in esame, di mero adempimento formale di recepimento degli articoli 5 *ter bis* e 5 *septies* della direttiva 68/193/CEE (che dispone che all'interno dei Registri debba essere istituita una apposita sezione per le varietà geneticamente modificate e che gli «Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica»), si invita il Governo a voler trovare modi e strumenti per ribadire la scelta operata dal nostro Paese con il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera b), «Titolo III-bis LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO

NAZIONALE», ed essendosi avvalso dell'*opt-out* rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

si invita il Governo ed in particolare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

– in coerenza con la risoluzione approvata il 28 luglio 2020 dalla Commissione agricoltura del Senato a conclusione dell'esame dell'affare sulla questione inerente alle «nuove biotecnologie in agricoltura», a farsi promotore in sede comunitaria di una iniziativa legislativa «per poter disciplinare in maniera diversa OGM e NBT», come strumento necessario a tutelare il modello di agricoltura del nostro Paese e al tempo stesso a non impedire e anzi sostenere i processi di ricerca e sperimentazione strategici per garantirne prospettiva e sostenibilità;

– alla luce dell'avvio di un negoziato tra le Parti contraenti del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche e per l'alimentazione e l'agricoltura (*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* ITPGRFA), riguardo le modalità di implementazione dei citati diritti degli agricoltori, anche attraverso la nomina di un gruppo di esperti, tra i quali uno ufficialmente nominato dall'Italia, di ribadire e sostenere in quella sede l'impegno a non limitare l'esercizio dei diritti degli agricoltori per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

– ad operare in sede comunitaria per una revisione dei regolamenti in coerenza con i principi fissati dall'ITPGRFA.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 211**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessò che,

lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti europei n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e n. 2017/625, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante;

premessò altresì che

lo schema di decreto costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e di commercializzazione di prodotti sementieri;

l'articolato del provvedimento è, principalmente, il risultato dell'accorpamento dei tre testi normativi di base attualmente in vigore (legge n. 1096 del 1971, decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e legge n. 195 del 1976), effettuato al fine di recepire l'evoluzione della normativa europea di settore e consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

considerato che

il settore sementiero è regolamentato a livello europeo da 12 direttive di base e da numerose disposizioni applicative. Le modifiche delle direttive di base che nel corso degli anni sono andate a modificare ed integrare la legge sementiera nazionale, sono state puntualmente recepite dall'Italia, che ha provveduto agli ultimi aggiornamenti proprio durante l'anno in corso;

rilevato che

nello schema di decreto in esame i riferimenti a varietà geneticamente modificate presenti agli articoli 7,10, 11 e 44, sono giustificati e motivati esclusivamente dalla necessità di redigere il testo in applicazione degli articoli 5 ter bis e 5 septies della direttiva 68/193/CEE (che dispone che all'interno dei Registri debba essere istituita una apposita sezione per le varietà geneticamente modificate e che gli «Stati membri provvedono a

che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica», avendo approvato il nostro Paese il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introduce in particolare il «Titolo III-bis LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE», ed essendosi avvalso dell'opt out rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

considerato altresì che

il 28 luglio 2020 in Commissione agricoltura al Senato è stata approvata una risoluzione all'affare assegnato n.200 sulle nuove biotecnologie in agricoltura, nella quale si rimarcava la necessità per il nostro Paese di normare e farsi promotore, anche a seguito della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, «per poter disciplinare in maniera diversa OGM e NBT, rimanendo però fermi sul fatto che gli OGM di vecchia generazione, se così possono essere definiti, rimanevano un elemento da mantenere sia staccato dalle NBT ma soprattutto lontano dalla nostra agricoltura», ed in ogni caso la necessità «di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime»;

considerato inoltre che

in ottemperanza alle decisioni prese dal Consiglio europeo, (decisione (UE) 2019/1905 del Consiglio dell'8 novembre 2019), la Commissione europea dovrà produrre, entro il 31 dicembre 2020, uno studio sulla base del quale sarà aggiornato il nuovo quadro giuridico europeo che regola la materia delle sementi, del quale l'Italia dovrà tenere debita considerazione;

ritenuta la necessità del richiamo alla sentenza «CURIA – SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) – 25 luglio 2018 – «Rinvio pregiudiziale – Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati – Mutagenesi – Direttiva 2001/18/CE – Articoli 2 e 3 – Allegati I A e I B – Nozione di «organismo geneticamente modificato» – Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente e considerati sicuri – Nuove tecniche e nuovi metodi di mutagenesi – Rischi per la salute umana e l'ambiente – Margine discrezionale degli Stati membri in fase di trasposizione della direttiva – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Varietà di piante rese resistenti agli erbicidi – Articolo 4 – Ammissione nel catalogo comune delle varietà geneticamente modificate ottenute mediante

mutagenesi – Requisito in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente – Esenzione»;

osservato che il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, intende: riconoscere l'enorme contributo degli agricoltori nella conservazione delle colture che alimentano il pianeta; stabilire un sistema globale che consenta agli agricoltori, ai selezionatori di materiale vegetale e ai ricercatori di accedere facilmente e gratuitamente al materiale genetico vegetale; assicurare che i vantaggi provenienti dal miglioramento vegetale o dall'uso di biotecnologie siano condivisi con i Paesi di origine del materiale;

in particolare, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del citato trattato internazionale, i Paesi contraenti devono adottare apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori fra le quali: tutelare le conoscenze tradizionali che presentano interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; riconoscere il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; riconoscere il diritto di partecipare al processo decisionale a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

in coerenza alle considerazioni espresse in premessa e alla luce delle caratteristiche del nostro Paese si ritiene necessario prevedere di inserire nelle premesse dello schema di decreto in esame un riferimento al decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera b), «Titolo III-bis LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE», e alla scelta attuata da nostro Paese di un sostanziale *opt-out* rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

per ribadire la natura del richiamo alle «varietà geneticamente modificate» nel provvedimento in esame, di mero adempimento formale di recepimento degli articoli 5-ter bis e 5-septies della direttiva 68/193/CEE (che dispone che all'interno dei Registri debba essere istituita una apposita sezione per le varietà geneticamente modificate e che gli «Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica»), si invita il Governo a voler trovare modi e strumenti per ribadire la scelta operata dal nostro Paese con il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera b), «Titolo III-bis LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO

NAZIONALE», ed essendosi avvalso dell'*opt-out* rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

si invita il Governo ed in particolare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

– in coerenza con la risoluzione approvata il 28 luglio 2020 dalla Commissione agricoltura del Senato a conclusione dell'esame dell'affare sulla questione inerente alle «nuove biotecnologie in agricoltura», a farsi promotore in sede comunitaria di una iniziativa legislativa «per poter disciplinare in maniera diversa OGM e NBT», come strumento necessario a tutelare il modello di agricoltura del nostro Paese e al tempo stesso a non impedire e anzi sostenere i processi di ricerca e sperimentazione strategici per garantirne prospettiva e sostenibilità;

– alla luce dell'avvio di un negoziato tra le Parti contraenti del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche e per l'alimentazione e l'agricoltura (*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* ITPGRFA), riguardo le modalità di implementazione dei citati diritti degli agricoltori, anche attraverso la nomina di un gruppo di esperti, tra i quali uno ufficialmente nominato dall'Italia, di ribadire e sostenere in quella sede l'impegno a non limitare l'esercizio dei diritti degli agricoltori per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

– ad operare in sede comunitaria per una revisione dei regolamenti in coerenza con i principi fissati dall' ITPGRFA.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 212**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premesso che

lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti europei n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e n. 2017/625, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante;

premesso altresì che

lo schema di decreto costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

nel provvedimento sono state raccolte tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, norme che sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale;

considerato che

la vitivinicoltura italiana ha legato molta della sua qualità, delle sue fortune e della sua immagine e credibilità nazionale ed internazionale al forte legame che ha mantenuto negli anni con i propri vitigni autoctoni o comunque tradizionali e che qualunque strategia di crescita e di consolidamento futuro troverà comunque in questo orizzonte forti riferimenti direzionali;

nello schema di decreto in esame i riferimenti a varietà di vite geneticamente modificate presenti all'articolo 9, comma 4, all'articolo 20, all'articolo 31, comma 8, e all'articolo 32, comma 4, sono giustificati e motivati esclusivamente dalla necessità di redigere il testo in applicazione degli articoli 5-ter, 5-bis e 5-septies della direttiva 68/193/CEE (che dispone che all'interno dei Registri debba essere istituita una apposita sezione per le varietà geneticamente modificate e che gli «Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo

tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica»), avendo approvato il nostro Paese il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introduce in particolare il «Titolo III-*bis* LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE», ed essendosi avvalso dell'*opt-out* rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

considerato altresì che

il 28 luglio 2020 in Commissione agricoltura al Senato è stata approvata una risoluzione all'affare assegnato n. 200 sulle nuove biotecnologie in agricoltura, nella quale si rimarcava la necessità per il nostro Paese di normare e farsi promotore, anche a seguito della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, «per poter disciplinare in maniera diversa OGM e NBT, rimanendo però fermi sul fatto che gli OGM di vecchia generazione, se così possono essere definiti, rimanevano un elemento da mantenere sia staccato dalle NBT ma soprattutto lontano dalla nostra agricoltura», ed in ogni caso la necessità «*di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime*»;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

in coerenza alle considerazioni espresse in premessa e alla luce delle caratteristiche della vitivinicoltura del nostro Paese si ritiene necessario prevedere di inserire nelle premesse dello schema di decreto in esame un riferimento al decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), «Titolo III-*bis* LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE», e alla scelta attuata dal nostro Paese di un sostanziale *opt-out* rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

per ribadire la natura del richiamo alle «varietà geneticamente modificate» nel provvedimento in esame, di mero adempimento formale di recepimento degli articoli 5-*ter*, 5-*bis* e 5-*septies* della direttiva 68/193/CEE (che dispone che all'interno dei Registri debba essere istituita una apposita sezione per le varietà geneticamente modificate e che gli «Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica»), invita il Governo a voler trovare modi e strumenti per ribadire la scelta operata dal nostro Paese con il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», in par-

tiolare all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), «Titolo III-*bis* LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE», ed essendosi avvalso dell'*opt-out* rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

invita il Governo ed in particolare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in coerenza con la risoluzione approvata il 28 luglio 2020 dalla Commissione agricoltura del Senato a conclusione dell'esame dell'affare sulla questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura, a farsi promotore in sede comunitaria di iniziative «per poter disciplinare in maniera diversa OGM e NBT», per tutelare il modello di agricoltura del nostro Paese e al tempo stesso non impedire e anzi sostenere i processi di ricerca e sperimentazione strategici per garantirne prospettiva e sostenibilità.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 208**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premesso che

lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti europei n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e n. 2017/625, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante;

premesso altresì che

lo schema di decreto costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti;

l'articolato del provvedimento è, principalmente, il risultato dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti, che sono state aggiornate e allineate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale;

per quanto riguarda gli allegati del provvedimento, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate;

considerato che

nello schema di decreto in esame i riferimenti a varietà geneticamente modificate presenti agli articoli 7 comma 7, all'articolo 10 comma 3, all'articolo 23 comma 3 lettera *d*), e all'articolo 62 commi 4, 5 e 6, sono giustificati e motivati esclusivamente dalla necessità di redigere il testo in applicazione degli articoli 5-*ter*, 5-*bis* e 5-*septies* della direttiva 68/193/CEE (che dispone che all'interno dei Registri debba essere istituita una apposita sezione per le varietà geneticamente modificate e che gli «Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate

che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica»), avendo approvato il nostro Paese il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introduce in particolare il «Titolo III-bis LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE», ed essendosi avvalso dell'*opt-out* rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

considerato altresì che

il 28 luglio 2020 in Commissione agricoltura al Senato è stata approvata una risoluzione all'affare assegnato n.200 sulle nuove biotecnologie in agricoltura, nella quale si rimarcava la necessità per il nostro Paese di normare e farsi promotore, anche a seguito della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, «per poter disciplinare in maniera diversa OGM e NBT, rimanendo però fermi sul fatto che gli OGM di vecchia generazione, se così possono essere definiti, rimanevano un elemento da mantenere sia staccato dalle NBT ma soprattutto lontano dalla nostra agricoltura», ed in ogni caso la necessità «di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime»;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

in coerenza alle considerazioni espresse in premessa e alla luce delle caratteristiche del nostro Paese si ritiene necessario prevedere di inserire nelle premesse dello schema di decreto in esame un riferimento al decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), «Titolo III-bis LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE», e alla scelta attuata da nostro Paese di un sostanziale *opt-out* rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

per ribadire la natura del richiamo alle «varietà geneticamente modificate» nel provvedimento in esame, di mero adempimento formale di recepimento degli articoli 5 ter bis e 5 septies della direttiva 68/193/CEE (che dispone che all'interno dei Registri debba essere istituita una apposita sezione per le varietà geneticamente modificate e che gli «Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica»), si invita il Governo a voler trovare modi e strumenti per riba-

dire la scelta operata dal nostro Paese con il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412», in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), «Titolo III-bis LIMITAZIONE E DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI OGM SUL TERRITORIO NAZIONALE», ed essendosi avvalso dell'*opt-out* rispetto alle produzioni geneticamente modificate;

si invita il Governo ed in particolare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in coerenza con la risoluzione approvata il 28 luglio 2020 dalla Commissione agricoltura del Senato a conclusione dell'esame dell'affare sulla questione inerente alle «nuove biotecnologie in agricoltura», a farsi promotore in sede comunitaria di una iniziativa legislativa «per poter disciplinare in maniera diversa OGM e NBT», come strumento necessario a tutelare il modello di agricoltura del nostro Paese e al tempo stesso a non impedire e anzi sostenere i processi di ricerca e sperimentazione strategici per garantirne prospettiva e sostenibilità.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Lunedì 28 dicembre 2020

### Plenaria

### 192<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
PARENTE

*Interviene il vice ministro della salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sono state svolte la discussione generale, la replica della relatrice e l'illustrazione di ordini del giorno ed emendamenti, dà conto del parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti.

Dichiara improponibili e/o inammissibili i seguenti emendamenti: 1.21 (improponibile per estraneità e inammissibile perché privo di portata normativa); 1.23 (improponibile per estraneità); 1.24 (improponibile per estraneità); 3.12 (improponibile per estraneità); 3.13 (improponibile per estraneità); 3.14 (inammissibile in quanto recante delega non corredata da principi e criteri direttivi); 3.15 (inammissibile in quanto recante delega non corredata da principi e criteri direttivi e improponibile per estraneità); 3.16 (improponibile per estraneità); 6.0.1 (improponibile per estraneità limitatamente ai commi 5, 9 e 11 e con proponibilità del comma 3 subordinata alla sostituzione delle parole «su indicazione delle

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «sentita la regione Calabria»); 6.0.3 (improponibile per estraneità); 7.0.1 (improponibile per estraneità); 7.0.2 (improponibile per estraneità); 7.0.3 (improponibile per estraneità).

Quindi, dopo aver fornito alcune delucidazioni procedurali, richieste dai senatori DORIA (*L-SP-Psd'Az*) e ZAFFINI (*FdI*), avverte che si passa all'esame degli emendamenti, previo accantonamento degli ordini del giorno.

La relatrice CASTELLONE (*M5S*) invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, avvertendo che qualora s'insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Previa verifica del numero legale, sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2, sostanzialmente identici.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

L'emendamento 1.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22 e 1.25.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.9 e 2.11, sostanzialmente identici.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.10.

In esito a votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti 2.12 e 2.13, sostanzialmente identici.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.1, mentre l'emendamento 3.2 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.



In esito a separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.5 e 3.6, sostanzialmente identici.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.1, mentre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 4.2.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.3.

La PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 14,15.*

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0.1 (posto ai voti in conformità alla pronuncia di parziale improponibilità), 6.0.2 e 6.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

In esito a votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti identici 7.1 e 7.2.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.3 (sottoscritto dalla senatrice Rizzotti), 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7.

Si passa all'esame degli ordini del giorno, in precedenza accantonati.

L'ordine del giorno G/2045/1/12 è ritirato dalla presidente PARENTE, conformemente all'invito in tal senso della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.

L'ordine del giorno G/2045/2/12 è riformulato dalla senatrice PIRRO (M5S) in un testo 2 (pubblicato in allegato), in conformità al parere favorevole condizionato espresso dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

Non insistendo la proponente per la votazione, l'ordine del giorno è accolto nel testo 2 anzidetto.

L'ordine del giorno G/2045/3/12 è ritirato dalla senatrice PIRRO (M5S), in conformità all'invito in tal senso della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2045/4/12, ritenendo che esso nulla aggiunga rispetto alle previsioni del decreto-legge in conversione.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore SICLARI (FIBP-UDC), intervenendo per dichiarazione di voto, caldeggia l'approvazione dell'ordine del giorno in questione, a suo avviso non pleonastico e pienamente attinente alla materia trattata dal provvedimento.

Posto ai voti, l'ordine del giorno in discorso è respinto.

Gli ordini del giorno G/2045/5/12 e G/2045/6/12 sono ritirati dalla senatrice PIRRO (M5S), in conformità all'invito in tal senso della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.

L'ordine del giorno G/2045/7/12, riformulato dalla presidente PARENTE in un testo 2 (pubblicato in allegato), in conformità all'invito in tal senso della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è accolto.

L'ordine del giorno G/2045/8/12, sottoscritto dalla senatrice Pirro e riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato), in aderenza all'invito in tal senso della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è del pari accolto.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del provvedimento in esame, nel testo licenziato dalla Camera, autorizzandola a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 17,30 odierne – compatibilmente con lo svolgimento della seduta dell'Assemblea – con il seguente ordine del giorno: «Comunicazioni sui lavori».

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**ORDINI DEL GIORNO**  
**AL DISEGNO DI LEGGE N. 2045**  
**(al testo del decreto-legge)**

**G/2045/2/12 (testo 2)**

ORTIS, PIRRO

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;

premessi che:

la lettera *b*) del comma 574 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che a decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza;

tale possibilità si è trasformata, in alcune regioni, in una previsione di spesa maggiore per i pazienti extraregionali: creando, quindi, un'esposizione contabile e un conseguente svuotamento di cassa, dato che le prestazioni erogate a pazienti extraregionali vengono liquidate con tempi di pagamento brevi; è venuto così a determinarsi un forte disallineamento della finanza pubblica fino al realizzarsi delle compensazioni tra le regioni, che mediamente avvengono con cadenza biennale;

è necessario quindi impedire che tale deroga sia perseguita e adottata anche nelle regioni sottoposte a commissariamento, come la Calabria e il Molise. Proprio in merito a quest'ultima regione il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato di verifica dei LEA del Ministero della Salute, in sede di incontro per la definizione del nuovo piano operativo sanitario 2019-2021, ha appurato che il dissesto del sistema sanitario regionale è proprio da addebitare al cospicuo *extra budget* riconosciuto agli enti privati accreditati per le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre regioni;

a tal proposito, nel verbale di uno degli incontri tenutisi presso il Ministero della Salute (11 aprile 2019), funzionali alla definizione del nuovo Piano operativo sanitario della Regione Molise, veniva riportato che, per quanto riguarda i privati accreditati operanti in regione Molise, «il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato di verifica dei Lea raccomandano la struttura commissariale a garantire il rispetto del *budget* e a non riconoscere prestazioni per pazienti extraregionali prima che le stesse regioni di provenienza dei pazienti abbiano eventualmente riconosciuto le prestazioni»;

inoltre, nello schema di accordo contrattuale per l'anno 2019 e seguenti, raccomandano sempre la struttura commissariale di non inserire clausole che possano determinare l'erogazione e fatturazione di prestazione oltre il *budget* assegnato. Il Commissario in Molise ha stabilito con proprio decreto sia nel 2019 che nel 2020 un tetto al *budget* dei privati e inoltre ha inserito nelle nuove convenzioni con le strutture accreditate il principio che non dovevano essere pagate prestazioni oltre il *budget* consentito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di limitare – per le regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario sottoposte a commissariamento – l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale ed ospedaliera da enti privati accreditati entro il *budget* ad essi assegnato, precludendo per queste regioni l'applicazione della deroga prevista nella Legge di Stabilità 2016 a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza.

---

### **G/2045/7/12 (testo 2)**

VONO, MAGORNO, BONIFAZI, CARBONE, COMINCINI, CONZATTI, CUCCA, FARAONE, GARAVINI, GINETTI, GRIMANI, MARINO, NENCINI, PARENTE, SBROLLINI, SUDANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario»;

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede che il Commissario *ad acta*, oltre ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento all'esame e degli obiettivi previsti nel piano di rientro regionale, deve, ove delegato, dare attuazione al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per il potenziamento delle terapie intensive previsto dal cosiddetto «decreto rilancio»:

il Commissario *ad acta* dovrà attuare gli obiettivi per il rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale, adottare specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, e definire il Piano di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico;

l'articolo 3 del provvedimento all'esame prevede che il Commissario *ad acta*, provveda, in via esclusiva, (eventualmente delegando anche i Commissari degli enti del Ssr), all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, sopra soglia comunitaria avvalendosi di CONSIP S.p.A. ovvero, previa convenzione, della centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, e fa salva, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;

il Commissario *ad acta* oltre ad adottare, nel termine di sessanta giorni, il programma operativo COVID previsto dall'articolo 18 del cosiddetto «decreto Cura Italia» dovrà definire entro gli stessi termini il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dal precedente Decreto Calabria;

il Commissario straordinario per l'emergenza Covid (nominato ai sensi dell'articolo 122 del Cura Italia) dovrà invece provvedere all'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico, già previsto dal precedente decreto Calabria, e gli interventi inseriti negli accordi di programma pregressi e già sottoscritti, eventualmente modificabili e integrabili dal medesimo Commissario per l'emergenza Covid in relazione a mutate circostanze di fatto e di diritto; dette modifiche o integrazioni, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse;

considerato che:

dopo undici anni di commissariamento, l'offerta sanitaria regionale non è in condizione di garantire ai cittadini calabresi almeno l'erogazione dei LEA;

in Calabria c'è bisogno di rafforzare le strutture e i presidi sanitari, così come il personale sanitario, da anni la mobilità sanitaria passiva è elevatissima;

numerosi ospedali della regione risultano chiusi o fortemente ridimensionati, a causa dei passati tagli operati dalla cosiddetta *spending review*, ma in parte dotati di requisiti strutturali in grado di supportare le emergenze sanitarie dei singoli territori, essendo presidi ospedalieri dismessi o ridimensionati che potrebbero invece, qualora riaperti o riattivati

nelle funzioni anche in parte, diventare nuovi centri Covid, per il ricovero di pazienti in via di guarigione;

la chiusura e il ridimensionamento di molti ospedali della regione ha prodotto una conseguente concentrazione di prestazioni negli ospedali di maggiori dimensioni, causando serie difficoltà agli stessi ospedali maggiori in seguito all'elevata diffusione del coronavirus,

risulta altresì indispensabile intervenire a favore del Presidio ospedaliero Praia a Mare: dopo una sentenza negativa del TAR Calabria del 2013, infatti, il Consiglio di Stato con la sentenza del 2014 ha annullato il Decreto del Commissario SSR Calabria n.18/2010 che aveva trasformato il Presidio Ospedaliero di Praia a Mare in CAPT. Successivamente, è stato proposto un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per chiedere l'ottemperanza di quella precedente sentenza laddove la corte ha nominato il dottor Eugenio Sciabica, dirigente del Ministero della Salute, in materia di riorganizzazione ospedaliera;

è da evidenziare, infine, che i comuni di Praia a Mare e Tortora, già in data 17.03.2020, 27.03.2020 e 17.06.2020 hanno fornito anche disponibilità ad acquistare strumentazione di supporto per la cura del Covid-19 quale fase post terapia intensiva di almeno 20 posti letto;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale di cui all'articolo 3 del provvedimento all'esame; a valutare, nel rispetto delle competenze regionali, l'opportunità di:

indirizzare il commissario ad acta a riattivare i presidi sanitari e ospedalieri dismessi e ridimensionati della Regione Calabria nelle funzioni e operatività;

verificare la situazione in cui verte il Presidio Ospedaliero di Praia a Mare (cs), che per decenni ha fornito servizi sanitari alle regioni Calabria, Basilicata e Campania, trattandosi di struttura sita ai confini delle tre Regioni;

definire la destinazione della struttura sanitaria di Scalea (CS), che dal 1966 ad oggi, dopo un notevole dispendio di risorse pubbliche, risulta notevolmente sottodimensionata a causa del funzionamento al solo piano terra, dei cinque piani complessivi, del Poliambulatorio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ed essendo altresì a rischio chiusura a seguito del riscontro, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di deficit strutturali e conseguentemente di sicurezza, rischiando di determinare entro sei mesi il trasferimento del predetto poliambulatorio, circostanza che priverebbe la popolazione del territorio di servizi sanitari necessari;

in una logica di pianificazione, destinare finalmente questa ennesima opera incompiuta a servizi sanitari di eccellenza, centro di ricerca scientifica, biotecnologie, Rsa a gestione pubblico/privata, centro di convegnistica scientifica e di ricerca, ecc., anche al fine di favorire sviluppo e occupazione.

**G/2045/8/12 (testo 2)**

GRANATO

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;

premesso che:

l'articolo 8 del decreto legge in esame prevede norme per il rinnovo degli organi elettivi

delle regioni a statuto ordinario;

la data per le prossime elezioni regionali in Calabria è stata stabilita per il giorno 14 febbraio 2021;

il decreto-legge n. 26 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, ha stabilito, all'articolo 1-*bis*, comma 5, che il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature fosse ridotto a un terzo (per le elezioni svolte nelle regioni a statuto ordinario nel 2020), in considerazione della situazione pandemica da COVID-19;

valutato che:

l'emergenza pandemica è tuttora in corso e si ritiene opportuno predisporre una norma analoga a quella surriferita per le prossime elezioni regionali calabresi, risultando peraltro dubbia l'interpretazione sull'applicazione della norma surriferita al caso *de quo*;

impegna il Governo:

in mancanza dei necessari adeguamenti normativi regionali nella materia, a valutare l'opportunità, anche con specifico intervento normativo, di prevedere la riduzione ad un terzo delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature per le prossime elezioni regionali in Calabria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul femminicidio, nonché su ogni forma  
di violenza di genere**

Lunedì 28 dicembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 35**

*Presidenza della Presidente*  
VALENTE

*Orario: dalle ore 16,35 alle ore 16,45*

**Plenaria**

**69ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
VALENTE

*La seduta inizia alle ore 16,46.*

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

La presidente VALENTE (PD), dopo aver brevemente dato conto della programmazione dei lavori deliberata in Ufficio di Presidenza, propone di proseguire i lavori in seduta segreta al fine di acquisire e citare per esteso l'acquisizione di atti giudiziari.

La Commissione concorda.



*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,55.*





